

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 93° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	10
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	37
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	47
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	52
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	53
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	55
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	64
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	67
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	72
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	76

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	4
Regolamento .....	»	3

**Organismi bicamerali**

Mafia .....	<i>Pag.</i>	84
-------------	-------------	----

**Sottocommissioni permanenti**

10 <sup>a</sup> - Industria - Pareri .....	<i>Pag.</i>	88
--	-------------	----

---

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

### 11ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

MANCINO

*La seduta inizia alle ore 15.*

*PARERE AL PRESIDENTE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 14, COMMI 5 E 6, DEL REGOLAMENTO  
(R018 003, C20ª, 0005º)*

Il Presidente sottopone alla Giunta la questione relativa all'interpretazione dell'articolo 14, commi 5 e 6, del Regolamento, nella parte in cui è disciplinata l'autorizzazione alla costituzione di Gruppi parlamentari in deroga a quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 14.

Il Presidente dà altresì comunicazione alla Giunta della presentazione da parte dei senatori Callegaro, D'Onofrio ed altri di una proposta di modifica all'articolo 116 del Regolamento, relativa alle modalità di votazione sulle deliberazioni concernenti l'autorizzazione a procedere nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre una discussione, nel corso della quale intervengono i senatori Preioni, Elia, Papini, D'Onofrio, Salvi, Centaro, Mazzuca Poggiolini e Mundi.

Viene quindi unanimemente accolta la proposta del Presidente di conferire ai senatori D'Onofrio e Villone l'incarico di riferire alla Giunta, rispettivamente, sulle questioni relative all'articolo 14 ed all'articolo 116 del Regolamento.

Il Presidente comunica che il seguito della discussione sulla interpretazione dell'articolo 14, commi 5 e 6, del Regolamento avrà luogo in una nuova seduta della Giunta che verrà convocata per martedì 4 febbraio 1997, alle ore 10. In tale occasione il senatore D'Onofrio riferirà ai componenti della Giunta.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

**31ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SUI LAVORI DELLA GIUNTA*  
(A007 000, C21ª, 0012º)

Il Presidente PREIONI informa di aver chiesto al Presidente del Senato, con lettera del 22 gennaio 1996, una proroga di 30 giorni per la presentazione della relazione da parte della Giunta - ai sensi dell'articolo 135, comma 7, del Regolamento del Senato - relativamente al Doc. IV-ter, n. 6, nei confronti del senatore Francesco Tabladini, e al Doc. IV-ter, n. 7, nei confronti dell'ex senatore Erminio Boso, proroga resasi necessaria al fine di operare preliminarmente una riflessione su alcune questioni procedurali che si sono aperte per il venir meno della normativa di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, a causa della decadenza del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555. In pari data, il Presidente del Senato ha accordato la proroga richiesta. Informa altresì di aver chiesto, nel corso della seduta dell'Assemblea del Senato di ieri, 29 gennaio, il rinvio dell'esame per il Doc. IV-bis, n. 11, recante la domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex Ministro Giovanni Prandini e dell'ex senatore Nicola Putignano, essendo scaduto il 26 gennaio scorso il termine di 60 giorni per la riunione dell'Assemblea. Il Senato ha approvato la proposta di rinvio.

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

**Comunicazioni del Presidente sugli effetti della decadenza del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione**  
(A008 000, C21ª, 0010º)

Il PRESIDENTE ricorda che, a causa della decadenza del decreto-legge n. 555 del 1996, si apre, rispetto alla precedente situazione, un

vuoto normativo che la decretazione d'urgenza aveva inteso colmare a partire dal primo decreto-legge, n. 455 del 15 novembre 1993, emanato per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione dopo la revisione costituzionale del 1993. Ne derivano, pertanto, alcune rilevanti questioni sulle quali la Giunta è chiamata ad operare una riflessione.

In primo luogo occorre valutare se spetti alle Camere legislative oppure all'Autorità giudiziaria decidere sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; tale problema appare risolvibile agevolmente sulla base dei principi costituzionali, secondo l'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale. Infatti, i decreti-legge intervenuti nella materia esplicitavano regole già contenute nella disposizione costituzionale. L'articolo 68, nella parte in cui sancisce l'insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, è stato inteso dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 1150 del 1988, nel senso che spetta alle Camere pronunciarsi sulle prerogative dei propri membri e che, nel contempo, la pronuncia delle Camere che dichiara sussistente l'insindacabilità inibisce una difforme pronuncia da parte dell'Autorità giudiziaria. Il potere attribuito alle Camere risulta, secondo la giurisprudenza costituzionale, limitato unicamente dall'esigenza di rispettare l'intima coerenza delle argomentazioni sottostanti alla decisione, i cui eventuali vizi potrebbero essere sindacati dalla Corte stessa in sede di conflitto di attribuzione. I principi della sentenza n. 1150 del 1988 sono stati ribaditi nella sentenza n. 443 del 1993 e, in parte, nella sentenza n. 379 del 1996.

Il Presidente sottolinea che la giurisprudenza costituzionale citata si è affermata quando nell'ordinamento costituzionale vigeva ancora l'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari. L'eventuale applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione veniva quindi esaminata dagli organi parlamentari, se riferita ad un processo penale, in base alla domanda di autorizzazione a procedere trasmessa dall'Autorità giudiziaria. Il riconoscimento della situazione di insindacabilità comportava però, nella prassi, non il diniego dell'autorizzazione a procedere ma la comunicazione al magistrato procedente che i fatti oggetto del giudizio ricadevano nell'ambito dell'insindacabilità parlamentare, con la restituzione degli atti ai fini dell'archiviazione del procedimento. Per quanto atteneva ai procedimenti civili, nella vigenza del precedente testo dell'articolo 68 della Costituzione, nella prassi le Camere erano investite della questione a seguito della diretta segnalazione degli interessati. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, investita del caso dal Presidente del Senato, formulava la sua proposta all'Assemblea e, se il Senato riconosceva l'insindacabilità, notizia di tale decisione veniva data al magistrato procedente per i provvedimenti di competenza.

La situazione attualmente vigente può assimilarsi in qualche modo a quanto avveniva, essendo in vigore il vecchio testo dell'articolo 68, allorchè si instaurava il procedimento civile in relazione ad atti, compiuti dal parlamentare, che rientravano nella previsione del primo comma della disposizione costituzionale, nel senso che non vi sono regole specifiche che disciplinano i rapporti tra il potere giudiziario e quello legislativo. Tali regole dovranno pertanto stabilirsi in base alla prassi con diretto riferimento all'articolo 68.

La novità essenziale che deriva dalla decadenza del decreto legge n. 555 è il venir meno dell'obbligo di sospensione del procedimento in attesa dell'intervento della decisione delle Camere. Stabilendo un regime uniforme per il processo penale e quello civile, infatti, la normativa d'urgenza - ormai decaduta - prevedeva che il giudice, contestualmente all'invio degli atti alla Camera competente, sospendeva il procedimento per un tempo prestabilito, mentre d'ora in avanti, nelle more della pronuncia delle Camere il processo, penale o civile, o il procedimento disciplinare, continuerà regolarmente.

Il Presidente osserva che è prevedibile che lo strumento prevalente attraverso il quale le Camere verranno investite delle questioni relative all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sarà l'iniziativa assunta dagli interessati direttamente presso la Camera di appartenenza. A tale proposito, potrebbe essere opportuno suggerire al Presidente del Senato di segnalare ai senatori, con una sua lettera, che, pur essendo intervenuta la decadenza del decreto legge n. 555 del 1996, resta ferma la possibilità che ciascun senatore segnali direttamente al Senato eventuali procedimenti che lo riguardano, in ordine ai quali potrebbe venire in causa la prerogativa posta dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La segnalazione dell'interessato sarà trasmessa dal Presidente del Senato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in applicazione del Regolamento vigente che assegna alla Giunta funzioni referenti per l'Assemblea per ciò che attiene alle prerogative poste dall'articolo 68 della Costituzione: la Giunta formulerà le sue conclusioni all'Assemblea secondo le procedure e i tempi desumibili dall'articolo 135 del Regolamento del Senato.

La Giunta, nel caso in cui ritenesse completi gli elementi sottoposti al suo giudizio, potrebbe formulare immediatamente al Senato le sue proposte sulla questione sollevata dall'interessato. La Giunta potrebbe invece ritenere necessario acquisire ulteriori elementi al fine della decisione, qualora i documenti prodotti dall'interessato e i chiarimenti da lui resi non sembrino esaustivi ai fini della decisione di insindacabilità. In tal caso, potrebbe richiedere all'Autorità giudiziaria gli atti processuali, o parte di tali atti, naturalmente in copia e senza contestualmente poter richiedere la sospensione del processo. Fermo restando che nessuna norma positiva prevede un obbligo specifico dell'Autorità giudiziaria di ottemperare alle richieste dell'organo parlamentare, il rifiuto di collaborazione che fosse opposto da parte del magistrato procedente potrebbe essere valutato sotto il profilo del venir meno di quella «leale collaborazione» che, secondo la giurisprudenza costituzionale, deve informare i rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario e potrebbe pertanto essere sindacato dalla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzione.

Il Presidente rileva che, pur non essendo più stabilito l'obbligo del magistrato di sottoporre alla Camera la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, qualora tale questione emergesse, anche ad iniziativa del parlamentare, nel corso del procedimento, non pare potersi escludere che al magistrato sia comunque consentito segnalare alla Camera competente l'esistenza di un procedimento nel quale potrebbe venire in causa la prerogativa dell'insindacabilità, in modo da sollecitarne la pronuncia.

Il Presidente ritiene che, così delineati i possibili rapporti tra Autorità giudiziaria ed organi parlamentari, sembra potersi risolvere positivamente il quesito se possa proseguire l'esame delle questioni delle quali il Senato è stato investito, sia dall'Autorità giudiziaria sia direttamente dagli interessati, nel vigore dei decreti legge decaduti. Si è già osservato infatti che il potere delle Camere di pronunciarsi discende direttamente dalla disposizione costituzionale, così come è stata interpretata dalla Corte costituzionale, in quanto le Camere sono comunque tenute a pronunciarsi sulle questioni delle quali risultano investite, che attengono all'esistenza delle loro prerogative costituzionali. Tale tesi è stata accolta anche dall'Assemblea del Senato nella seduta del 16 gennaio scorso, in occasione della dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Libero Gualtieri, su conforme proposta formulata dalla Giunta. A tale criterio si è attenuta anche la Camera dei deputati che, nella seduta del 14 gennaio scorso, si è pronunciata in ordine ad alcuni casi di insindacabilità istruiti dalla Giunta delle autorizzazioni a procedere nella vigenza dei decreti legge decaduti, richiamandosi ai principi che discendono dall'articolo 68 della Costituzione.

Altre questioni si sollevano relativamente alla materia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, in ordine ai quali i decreti-legge decaduti ponevano puntuale disciplina. La decadenza del decreto legge non dovrebbe comportare effetti sulle autorizzazioni relative, direttamente previste dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, perchè in ordine ad esse dovrebbero applicarsi le norme contenute negli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale, oltrechè i principi desumibili dalla normativa costituzionale. Negli ultimi decreti-legge si prevedeva espressamente il divieto di utilizzare, senza autorizzazione delle Camere, le intercettazioni effettuate nei confronti di parlamentari nell'ambito di procedimenti riguardanti terzi. A seguito della decadenza di tale disposizione, sembra non più sussistente la necessità dell'autorizzazione per le intercettazioni effettuate nei confronti di parlamentari nell'ambito di procedimenti riguardanti terzi.

Il Presidente osserva che gli schemi delineati in ordine allo svolgimento dei rapporti tra il Senato e l'Autorità giudiziaria potrebbero adottarsi o in virtù di apposite modifiche del Regolamento del Senato, o in virtù di apposita pronuncia della Giunta del Regolamento, oppure in base ad una direttiva espressa dal Presidente del Senato attraverso una lettera indirizzata alla Giunta. L'intervento di una modifica regolamentare potrebbe apparire inopportuno in assenza di una disciplina definitiva della materia, che potrebbe intervenire a seguito dell'approvazione di leggi ordinarie: alla Camera dei deputati è stato infatti sottoscritto dai deputati Presidenti dei gruppi parlamentari una proposta di legge per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, il cui contenuto recepisce il testo del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 555 del 1996 approvato dalla stessa Camera, mentre al Senato è stato presentato in materia il disegno di legge n. 1842. La Giunta potrebbe dunque segnalare al Presidente del Senato, al termine del dibattito, l'opportunità che vengano formulate direttive sulle procedure attuabili per l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione. A tali conclusioni è già pervenuta la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati nella seduta del 15 gennaio scorso, avendo conferito al Presidente

La Russa l'incarico di rappresentare al Presidente della Camera le questioni dibattute nella medesima seduta, in ordine agli effetti conseguenti alla decadenza dell'ultimo decreto legge attuativo dell'articolo 68 della Costituzione.

Il senatore RUSSO condivide integralmente le considerazioni svolte dal Presidente, in base alle quali, anche in assenza di una normativa specifica in ordine alle procedure, le Camere possono essere investite direttamente dai parlamentari interessati della questione dell'insindacabilità ed i magistrati procedenti possono dichiarare la sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione oppure trasmettere gli atti del procedimento alla Camera competente perchè si esprima su tale questione. Le considerazioni esposte hanno infatti come fondamento normativo l'articolo 68 della Costituzione nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 1150 del 1988 che attribuisce alle Camere il potere di decidere circa la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità in ordine alle opinioni espresse ed i voti dati dai loro componenti.

Il PRESIDENTE solleva anche la questione se la Giunta possa chiedere gli atti del procedimento pendente nei confronti di un senatore, nell'ipotesi in cui nè l'interessato abbia sollevato la questione dell'insindacabilità presso il Senato nè il magistrato abbia investito il Senato stesso di tale questione, essendo venuta diversamente a conoscenza del caso.

Il senatore RUSSO ritiene che il quesito posto dal Presidente possa essere risolto in senso affermativo e che la Camera competente abbia comunque la possibilità di chiedere al magistrato procedente gli atti del procedimento pendente nei confronti di un suo componente, stante il principio di «leale collaborazione» tra i due poteri, fissato con la sentenza della Corte costituzionale n. 403 del 1994. Nel caso la richiesta di atti non fosse accolta, ritiene si possa ipotizzare l'instaurazione di un conflitto di attribuzione.

Il senatore GRECO non considera condivisibile l'opinione testè espressa dal senatore Russo circa la sussistenza di un obbligo, in capo ai magistrati, di trasmissione degli atti del procedimento.

Il senatore BERTONI considera sufficiente per la trasmissione degli atti richiesti da una delle Camere da parte del magistrato l'applicazione del principio di «leale collaborazione» stabilito dalla giurisprudenza costituzionale.

Il senatore FASSONE ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 1150 del 1988 è di poco precedente alla modifica dell'articolo 68 della Costituzione che ha soppresso l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei parlamentari. La sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 1993 ha ripreso la precedente sentenza n. 1150 del 1988 che stabiliva una pregiudiziale parlamentare in materia di insindacabilità. La valutazione circa la sussistenza della prerogativa di cui all'artico-

lo 68, primo comma, della Costituzione è quindi necessariamente integrata da una fase processuale parlamentare, che rappresenta un passaggio obbligato. Sulla base dello stesso articolo 68 della Costituzione la Magistratura ha infatti l'obbligo di trasmettere gli atti dei procedimenti alle Camere competenti, mentre, decaduto il decreto-legge n. 555 del 1996, non è più tenuta alla sospensione del procedimento.

Il senatore VALENTINO pone in evidenza gli inconvenienti che potrebbero sorgere dalla concorrenza di una sentenza passata in giudicato relativa ad un procedimento a carico di un parlamentare ed una decisione parlamentare che dichiara la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità.

Il senatore FASSONE considera opportuno che i due rami del Parlamento invitino il Consiglio Superiore della Magistratura a stabilire i criteri guida per i magistrati nei rapporti con le Camere in questa delicata materia.

La Giunta rinvia alla prossima seduta il seguito della discussione e l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

**95<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.**La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0041<sup>o</sup>)*

Il presidente VILLONE informa la Commissione circa una richiesta di audizione, da svolgere eventualmente in sede di Ufficio di Presidenza, da parte del presidente della Commissione affari istituzionali del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, in merito al disegno di legge costituzionale n. 1831, recante modifiche allo Statuto di autonomia della Regione, al fine di modificare il relativo sistema elettorale. Osserva, in proposito, che la proposta normativa potrebbe essere esaminata dalla Commissione, in quanto non riferita direttamente alle materie di competenza della Commissione per le riforme istituzionali.

La Commissione prende atto.

Il senatore PIERONI, quindi, prospetta l'opportunità di convocare per una audizione il Capo della Polizia, in merito ai presunti fenomeni di collusione tra alcuni appartenenti alle forze di polizia e la criminalità organizzata, di cui si è appreso dalle ultime notizie di stampa.

La Commissione conviene.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 2.1, in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. In assenza dei proponenti, sono quindi accantonati gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, sui quali la Commissione bilancio ha pronunciato un parere contrario.

L'emendamento 3.2 viene fatto proprio dal presidente VILLONE in assenza dei proponenti. Il sottosegretario BARGONE esprime l'orientamento contrario del Governo, in quanto l'emendamento, sostitutivo dell'articolo 3, prospetta una soluzione tutt'affatto diversa da quella contenuta nello stesso articolo, che è rivolta a una definizione tempestiva delle questioni che vi sono sottese. Su proposta del PRESIDENTE, concorde il RELATORE, si conviene quindi di accantonare l'ulteriore esame dell'emendamento.

Il relatore ANDREOLLI, quindi, motiva l'emendamento 3.1, sul quale peraltro si rimette alla Commissione. Il sottosegretario BARGONE ritiene che l'emendamento non corrisponda allo scopo di conferire agli enti locali le competenze in materia ed esprime parere contrario. Il relatore ANDREOLLI si risolve poi a ritirare l'emendamento.

L'emendamento 3.0.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, viene accantonato su richiesta del proponente.

Quanto all'emendamento 3.0.2, esso viene illustrato dal senatore PARDINI, che ne rileva la conformità agli indirizzi comunitari, mentre il relatore ANDREOLLI si dichiara favorevole, precisando che una parte della proposta consente di concludere il piano di ristrutturazione del settore siderurgico. Il sottosegretario BARGONE osserva che i termini in questione sono definiti in accordo con le autorità comunitarie e ritiene preferibile accantonare l'emendamento, anche al fine di acquisire la valutazione del Ministro competente. L'emendamento viene quindi accantonato.

Il senatore MAGNALBÒ illustra gli emendamenti 5.2 e 5.1, che semplificano alcuni procedimenti amministrativi in materia di denunce e autorizzazioni per i pozzi. Il presidente VILLONE rileva che nel comma 1-ter è prevista una sanatoria degli illeciti penali e amministrativi, segnalando che in materia penale l'estinzione del reato è il risultato di un provvedimento di amnistia, che però dovrebbe essere assunto nelle forme rituali, previste dalla Costituzione. Il senatore MAGNALBÒ ricorda che si tratta di procedure molto complesse, che hanno reso difficile agli interessati l'adempimento degli obblighi che ne derivano: pertanto occorre semplificare il procedimento, sanando le situazioni pregresse al fine di evitare disparità di trattamento. Precisa, inoltre, che le situazioni di fatto non hanno alcun rilevante impatto urbanistico o ambientale. Il relatore ANDREOLLI esprime perplessità sull'emendamento in esame. Il sottosegretario BARGONE ritiene che si tratti di una misura non irrilevante, anche sotto il profilo degli illeciti. Il senatore PIERONI considera opportuno valutare anche la dimensione del fenomeno per apprezzare compiutamente gli effetti dell'emendamento. Egli non è contrario a semplificare il sistema, ma ritiene pregiudiziale una verifica delle situazioni

di fatto ed esprime riserve sull'ultima parte dell'emendamento, che comporta una vera e propria sanatoria. Il senatore MAGNALBÒ si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento, rinunciando all'ultima disposizione che vi è contenuta, in tema di sanatoria degli illeciti. Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, osservando che potrebbero esservi illeciti ormai accertati e sanzionati, con procedure esecutive avviate o concluse. Il relatore ANDREOLLI si dichiara contrario all'emendamento. Anche il sottosegretario BARGONE esprime un orientamento contrario. Il senatore MAGNALBÒ, quindi, ritira gli emendamenti 5.2 e 5.1.

L'emendamento 5.3, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, viene accantonato in assenza dei proponenti.

Quanto agli emendamenti 5.4 e 5.5, di contenuto identico, il relatore ANDREOLLI si rimette alla valutazione del Governo e il sottosegretario BARGONE si dichiara disponibile verso la prima parte di essi, purchè integrata in riferimento all'abrogazione delle norme incompatibili con l'articolo 1, comma 1 della stessa legge n. 36 del 1994. Quanto alla parte successiva dell'emendamento, si rimette alle considerazioni svolte nell'esame dell'emendamento 5.2. Il senatore SCHIFANI, quindi, riformula l'emendamento 5.5, limitandolo al primo periodo, integrato secondo le indicazioni del rappresentante del Governo (5.5 nuovo testo). Dichiarato decaduto l'emendamento 5.4, per l'assenza del proponente, l'emendamento 5.5 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione.

Sull'emendamento 5.0.1, il RELATORE si rimette alla valutazione del Governo e il sottosegretario BARGONE si dichiara contrario: la proposta emendativa viene comunque accantonata, considerata l'assenza del proponente.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 5.0.2, che riproduce una disposizione già contenuta nel decreto-legge n. 332 del 1996, non convertito in legge. Il presidente VILLONE osserva che modificare un termine scaduto nel 1964, protraendolo al 1975, appare quanto meno singolare: sarebbe preferibile, invece, formulare la disposizione in modo diretto, riproducendo il contenuto della legge di riferimento. Ad avviso del senatore PIERONI, la questione dovrebbe essere risolta in applicazione della normativa comunitaria sul reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Al riguardo, il PRESIDENTE osserva che la disposizione potrebbe essere esaminata nell'ambito del disegno di legge comunitaria. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO richiama l'attenzione sull'inopportunità di reintrodurre disposizioni contenute in decreti-legge non convertiti in legge, anche alla luce della nota sentenza della Corte costituzionale. Il PRESIDENTE rileva che in sede di conversione in legge la facoltà emendativa del Parlamento è sottoposta a vincoli minori di quelli propri del Governo in sede di emanazione dei decreti-legge. Ritiene preferibile, tuttavia, acquisire in merito una valutazione del Ministro competente, anche in ragione della peculiare disciplina di cui si tratta. Il senatore PASSIGLI ritiene che alla stregua della normativa comunitaria in materia di equipollenza dei titoli per l'esercizio delle professioni, sia

necessario approfondire la questione prima di assumere determinazioni in materia. Il senatore PINGGERA, quindi, ritira l'emendamento 5.0.2.

Si riprende l'esame dell'emendamento 3.2, precedentemente accantonato. Il senatore FIGURELLI si dichiara sorpreso per il parere negativo espresso dianzi dal sottosegretario Bargone, rammentando che in sede di discussione del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, diversi rappresentanti del Governo avevano manifestato un orientamento favorevole verso le disposizioni in esame, che non sono state inserite nella legge n. 662 del 1996 esclusivamente per ragioni tecniche, connesse alle particolari modalità delle ultime fasi del relativo *iter* parlamentare. In assenza delle disposizioni proposte con l'emendamento, vi sarebbe a suo avviso un danno notevole per molte imprese, particolarmente nel Mezzogiorno, compromettendosi anche la possibilità di avviare e completare importanti opere di tutela ambientale e di conservazione di beni culturali. L'emendamento, inoltre, si propone di far venir meno l'articolo 3 del decreto-legge, che comporterebbe una protrazione ulteriore delle funzioni di gestione straordinaria della soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, da considerare ormai definitivamente concluse. D'altra parte, lo stesso articolo 3 riproduce disposizioni contenute in un decreto-legge respinto a suo tempo dalla Camera dei deputati, mentre l'emendamento sostitutivo assicura una conclusione graduale delle opere in questione, con modalità e scansioni temporali adeguate. Il sottosegretario BARGONE precisa che le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge sono rivolte a una soluzione definitiva entro il termine del 30 giugno 1997, mentre l'articolo 2, comma 108, della legge n. 662 del 1996 assicura il passaggio a un nuovo regime di gestione, che coinvolge direttamente gli enti locali.

Il presidente VILLONE avverte che all'emendamento 3.2 ha aggiunto la propria firma il senatore SALVI, subito dopo la sottoscrizione dello stesso senatore Figurelli; rinvia infine il seguito dell'esame, per il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1926**

**al testo del decreto-legge**

**Art. 1.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Differimento termini in materia universitaria)*

1. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, dopo le parole: «laureati da almeno cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «da computare a partire dal 31 ottobre 1989, termine finale dell'anno accademico 1988-89».

2. Il termine di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è differito fino al 31 dicembre 1997. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, i laureati in discipline diverse dalla psicologia, iscritti alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 56 a corsi di specializzazione di cui all'articolo 34 della medesima legge, anche non universitari e svolti da soggetti pubblici e privati, i quali abbiano successivamente conseguito il titolo rilasciato al termine dei corsi. È autorizzata l'iscrizione all'Albo degli psicologi dei laureati in discipline diverse dalla psicologia, iscritti ai corsi di cui al precedente periodo e in possesso del titolo rilasciato al loro termine, i quali, ammessi con riserva all'esame di Stato, lo abbiano successivamente superato. L'ammissione all'esame di Stato e all'iscrizione all'Albo sono altresì subordinate al possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 34 della predetta legge n. 56 del 1989.

3. In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale, il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni dalla legge 5 novembre 1996, n. 535, è prorogato fino al 30 giugno 1997.

4. Il termine di tre anni, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli di assistente sociale rilasciati nel precedente ordinamento, già prorogato per il periodo di un anno dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, è ulteriormente prorogato di un altro anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine esclusivo di consentire alle università ed agli altri istituti universitari, sedi di corsi di diplomi o di

scuole dirette a fini speciali, di esaurire le procedure di convalida delle richieste giacenti. È fatto salvo il valore legale dei diplomi di convalida rilasciati dalle università ed istituti di istruzione universitaria nel periodo intercorrente dal 20 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I titoli convalidati consentono l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84.

5. I diplomi rilasciati dalle scuole private per assistenti sociali, abilitate transitoriamente ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, in favore degli studenti che abbiano completato gli studi, entro il 31 dicembre 1996, hanno valore abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989 n. 280 e consentono la regolare iscrizione al relativo albo professionale, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84. È riconosciuto altresì il medesimo valore abilitante ai diplomi universitari conseguiti entro il 31 dicembre 1995, da studenti già iscritti a scuole dirette a fini speciali universitari, trasformatesi in corsi di diploma universitari.

6. Alle procedure concorsuali, ancorchè in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge 13 settembre 1996 n. 475, convertito dalla legge 9 novembre 1996, n. 573, si applicano altresì ai titoli relativi ai profili professionali di cui ai decreti del Ministero della sanità 14 settembre 1994, nn. 665, 666, 667, 668, 669 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1994.

8. Le funzioni assistenziali svolte dal personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese al personale laureato medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifico e socio-sanitaria, nominato in ruolo a seguito di concorsi banditi antecedentemente al 30 dicembre 1992.

9. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, della sanità e del tesoro, previa verifica da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare fino al 31 ottobre 1998 le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

10. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con legge 21 giugno 1995 n. 236, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998.

11. I medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991/1992 e 1992/1993 alle Scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, a seguito di provvedimenti di sospensiva da parte dei competenti organi di giurisdizione amministrativa, sono autorizzati a sostenere l'esame finale per il conseguimento del relativo diploma di specializzazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

**1.0.1**

ANDREOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Differimento termini in materia universitaria)*

1. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «laureati da almeno cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «laureatesi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1982-1983».

2. Il termine di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è differito fino al 31 dicembre 1997. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo i laureati in discipline diverse dalla psicologia, iscritti alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 56 a corsi di specializzazione almeno triennali in psicologia o in uno dei suoi rami anche non universitari e svolti da soggetti pubblici e privati, i quali abbiano successivamente conseguito il titolo rilasciato al termine dei corsi. È autorizzata l'iscrizione all'Albo degli psicologi dei laureati in discipline diverse dalla psicologia, iscritti ai corsi di cui al precedente periodo e in possesso del titolo rilasciato al termine degli stessi, i quali, ammessi con riserva all'esame di Stato, lo abbiano successivamente superato. L'ammissione all'esame di Stato e all'iscrizione all'Albo sono altresì subordinate al possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 34 della predetta legge n. 56 del 1989.

3. In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale, il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni dalla legge 5 novembre 1996, n. 535, è prorogato fino al 30 giugno 1997.

4. Il termine di tre anni, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli di assistente sociale rilasciati nel precedente ordinamento, già prorogato per il periodo di un anno dall'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, è ulteriormente prorogato di un altro anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine esclusivo di consentire alle università ed agli altri istituti universitari, sedi di corsi di diplomi o di scuole dirette a fini speciali, di esaurire le procedure di convalida delle richieste giacenti alla data del 20 febbraio 1991. È fatto sal-

vo il valore legale dei diplomi di convalida rilasciati dalle università ed istituti di istruzione universitaria nel periodo intercorrente dal 20 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I titoli convalidati consentono l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84.

5. I diplomi rilasciati dalle scuole private per assistenti sociali, abilitate transitoriamente ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, in favore degli studenti che abbiano completato gli studi, entro il 31 dicembre 1996, hanno valore abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989 n. 280 e consentono la regolare iscrizione al relativo albo professionale, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84. È riconosciuto altresì il medesimo valore abilitante ai diplomi universitari conseguiti entro il 31 dicembre 1996, da studenti già iscritti a scuole dirette a fini speciali universitari, trasformatesi in corsi di diploma universitari.

6. Alle procedure concorsuali in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996 n. 475, convertito dalla legge 9 novembre 1996, n. 573, si applicano altresì ai titoli relativi ai profili professionali di cui ai decreti del Ministero della sanità 14 settembre 1994, nn. 665, 666, 667, 668, 669 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1994.

8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, della sanità e del tesoro, previa verifica da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare fino al 31 ottobre 1998 le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

9. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con legge 21 giugno 1995 n. 236, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998.

10. I medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991/1992 e 1992/1993 alle Scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, a seguito di provvedimenti di sospensione da parte dei competenti organi di giurisdizione amministrativa, sono autorizzati a sostenere l'esame finale per il conseguimento del relativo diploma di specializzazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

**Art. 2.**

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato in lire 449 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti ammontanti a lire 299 milioni, e in lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi».

**2.1**

ANDREOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il termine per la presentazione della documentazione relativa all'avvenuta sottoposizione del bene immobile di interesse storico, artistico e archeologico, al vincolo di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ai fini della agevolazione di cui all'articolo 1, comma 3, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) è elevato da due a cinque anni a partire dalla data di registrazione dell'atto.

2. La norma si applica agli atti stipulati dal 1 gennaio 1994».

**2.0.1**

MAGNALBÒ, FUMAGALLI CARULLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di Regioni, Province e Comuni di contributi ad Enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Per gli anni 1996 e 1997 l'ammontare dell'erogazione è pari a quell'aspettante per l'anno 1995».

**2.0.2**

FUMAGALLI CARULLI

**Art. 3.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. I trasferimenti di risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si riferiscono anche alle opere appaltate o da appaltare entro il 31 dicembre 1997.

2. Fatto salvo il disposto di cui al comma 1, la gestione del Ministero dei lavori pubblici di cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e il trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui al comma 1 degli articoli 9 e 9-bis devono essere completati entro il 31 dicembre 1997. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce al Parlamento entro il 31 maggio 1997 della predetta gestione, sull'effettiva situazione delle opere e dei costi di completamento, nonché sui procedimenti di trasferimento».

**3.2** FIGURELLI, MICELE, LAURICELLA, BARRILE, SCIVOLETTO, MORANDO, PELELLA, DONISE, LOMBARDI SATRIANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il comma 108 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato».

**3.1**

ANDREOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Proroga di termini riguardanti l'intervento INSAR)*

1. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1997 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate».

**3.0.1**

NIEDDU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Interventi nei settori produttivi)*

1. Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 settembre 1996, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997. Le società le cui domande sono tuttora al vaglio di esame da parte della Commissione dell'Unione europea, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 396 del 1994, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1994, n. 481, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla Commissione.

2. Il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi è prorogato al 31 dicembre 1997.

3. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi già presentata, resta confermato al 31 marzo 1995.

4. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1994, n. 481, è abrogato.

5. Per favorire la razionalizzazione della produzione siderurgica nell'area di Genova-Cornigliano e l'eliminazione di alcune incompatibilità di natura ambientale scaturenti da tale produzione, sarà definito un accordo di programma fra le Amministrazioni interessate. Nell'ambito di tale programma, le disponibilità residue risultanti dopo l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, potranno essere utilizzate per la riduzione di capacità produttiva in conformità della disciplina prevista dalla vigente decisione della Commissione dell'Unione europea, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia e secondo le procedure del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, e relativo regolamento di attuazione n. 583 del 12 ottobre 1994.

### **3.0.2**

ANDREOLLI, PARDINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. È differito al 31 dicembre 1997 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991 n. 412».

### **3.0.3**

MARCHETTI

#### **Art. 5.**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è differito al 30 novembre 1997. Le regioni adottano entro il 31 luglio 1997 provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

1-ter. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti, estingue ogni illecito penale o amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva dichiarazione».

**5.2**

RECCIA, MAGNALBÒ

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è differito al 30 novembre 1997. Le regioni adottano entro il 31 luglio 1997 provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

1-ter. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia può effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti, estingue ogni illecito penale o amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva dichiarazione».

**5.1**RECCIA, MAGNALBÒ, CUSIMANO, PASQUALI, LISI, DE SANTIS,  
LAURO, NOVI, FUMAGALLI CARULLI, MARRI, TURINI, MAGLIOCCHETTI, COZZOLINI, PACE, DIANA, MINARDO, COSTA,  
GERMANÀ

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per assicurare la funzionalità dei servizi, le iniziative di sviluppo agricolo, gli interventi a favore della pesca e della montagna e l'espletamento dei controlli antifrode, le disponibilità dei capitoli 1019, 1020, 1140, 7283, 7290, 3535, 3583, 7977, 4046, 4047, 4087, 4088, 5005, 5002, 8600, 8800 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1996, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo».

**5.3**

SCIVOLETTO, SARACCO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche è fissato in dodici mesi decorrente dall'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32 della stessa legge n. 36. È riaperto e prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. La presentazione della denuncia comporta la non applicazione di qualunque sanzione per la mancata presentazione di denunce o richieste di autorizzazione previste dalle leggi precedenti».

**5.4**

MANFREDI

**5.5** (Identico all'em. 5.4)

VEGAS, SCHIFANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche è fissato in dodici mesi decorrente dall'entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32 della stessa legge n. 36, in riferimento all'abrogazione delle norme incompatibili con l'articolo 1, comma 1 della legge medesima».

**5.5** (Nuovo testo)

SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Il termine del 30 giugno 1997 previsto dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, aggiunto dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è prorogato al 31 dicembre 1997».

**5.0.1**

CARPINELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine del 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 118 del 1972 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**5.0.2**

PINGGERA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Ferma la possibilità di svolgere attività professionale, le convenzioni in atto alla data del 1 ottobre 1996, sottoscritte tra medici militari e della Polizia di Stato e il Servizio Sanitario nazionale, sono prorogate alla data del 31 dicembre 1997».

**5.0.3**

ANDREOLLI, MANFREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Ai medici militari e della polizia di Stato si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici instaurati in base all'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, nonché le attività comunque compiute in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale».

**5.0.3** (Nuovo testo)

IL RELATORE

**Art. 6.**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente periodo: »Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dell'obbligo della scorta».

**6.1**

ANDREOLLI

**6.2** (Identico all'em. 6.1)

RIPAMONTI

**6.3** (Identico all'em. 6.1)

PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ

**6.4** (Identico all'em. 6.1)

DIANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Il termine di tre anni, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 per la convalida dei titoli di assistente sociale rilasciati in base alla normativa precedente, già prorogato per il periodo di un anno dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280 è ulteriormente prorogato di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine esclusivo di consentire alle Università ed agli altri Istituti universitari, sedi di Scuole dirette a fini speciali, di esaurire le procedure di convalida delle richieste giacenti inoltrate nei termini.

2. È fatto salvo il valore legale dei diplomi di convalida rilasciati dalle Università ed istituti di istruzione universitaria nel periodo intercorrente dal 20 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. È parimenti fatto salvo il valore legale dei diplomi di assistente sociale conseguiti presso le Scuole private, abilitate transitoriamente al rilascio di tali diplomi, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 1987, n. 14 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 1989, da coloro che abbiano superato l'esame di diploma in data successiva a quella prevista dagli stessi decreti».

**6.0.1**

PINGGERA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Si devono ritenere accolte le domande di dimissioni che sono state presentate e regolarmente protocollate nei competenti Provveditorati agli Studi o Intendenze Scolastiche fino alla data del 13 ottobre 1993».

**6.0.2**

PINGGERA

**Art. 7.**

*Sopprimere l'articolo.*

**7.1**

MARCHETTI

*Nel comma 1, sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

**7.4** SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,  
PILONI

*Sopprimere il comma 2.*

**7.5** SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,  
PILONI

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Nell'articolo 51, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, le parole: "per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per l'intera settimana lavorativa" sono sostituite con le altre: per venti ore settimanali dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54".

*2-bis.* Nell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo del 19 settembre 1996, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti" sono inserite le parole: "ai servizi delle unità sanitarie locali competenti per territorio"».

**7.12** MARCHETTI

*Sostituire il comma 2 con il seguente.*

«2. Le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alle violazioni degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996 ed accertate fino al 31 dicembre 1997 si estinguono qualora l'organo di vigilanza verificchi l'adempimento alle prescrizioni impartite nei tempi previsti dall'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con il pagamento di una somma pari alla metà di quella stabilita dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, come modificato dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996».

**7.13** PIERONI, MANCONI, RIPAMONTI, CORTIANA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "restano ferme le competenze in materia di sicu-

rezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti”, sono inserite le seguenti parole: “ai servizi delle unità sanitarie locali competenti per territorio.”.

2-ter. All'articolo 51, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sostituire le parole: “per almeno quattro ore consecutive giornaliere”, sono sostituite con le seguenti parole “per venti ore settimanali”».

**7.14**

PIERONI, MANCONI, RIPAMONTI, CORTIANA

*Sopprimere il comma 3.*

**7.6**

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,  
PILONI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è prorogato, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, fino al 31 dicembre 1997».

**7.3**

SCHIFANI

*Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1999» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 1997».*

**7.8**

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,  
PILONI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Nell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente: »c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico e abituale, per una media di quattro ore giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per tutta la settimana lavorativa».

**7.9**

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,  
PILONI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Le misure derivanti dalla nuova definizione di cui al comma precedente, devono essere adottate entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, si applicano agli inadempienti le sanzioni già previste dal decreto n. 626 del 1994 e successive modifiche per la materia dei videoterminali. Restano fermi i termini e le sanzioni in ordine a quanto già previsto dalla normativa vigente alla data del 31 dicembre 1996».

**7.10** SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, LARIZZA, MACONI, PARDINI,  
PILONI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Al fine di assicurare in modo capillare la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro con il rispetto delle norme vigenti in materia, nonchè per contrastare e reprimere il fenomeno dell'evasione contributiva, per la realizzazione di interventi programmati ed uniformi della Pubblica Amministrazione, è istituito presso il Ministero della Sanità in raccordo con il Ministero del Lavoro e nelle regioni, a partire da quelle dove sono previste misure straordinarie per grandi opere, il Coordinamento degli organismi pubblici preposti alla funzione di vigilanza e controllo in materia di lavoro e sicurezza».

**7.2** PELELLA, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, BATTAFARANO

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

**7.11** ANDREOLLI

## **Art. 9.**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 9-bis.**

1. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 18, lettera h) e all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 presentati entro il 31 dicembre 1995, non è richiesto l'accesso al Fondo Sociale Europeo».

**9.0.1** VILLONE, PELELLA

**Art. 10.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «31 agosto 2021».*

**10.1**

MANFREDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Proroga termini organi giurisdizione tributaria)*

1. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è differito al 30 giugno 1997».

**10.0.1**

MELONI, MURINEDDU, BESOSTRI, ZECCHINO, PINGGERA, CIRAMI, THALER, OCCHIPINTI, FIGURELLI, DONDEYNAZ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto in fine, il seguente periodo:«Nei limiti degli stanziamenti complessivi, le disponibilità finanziarie suddette, oltre che per la corresponsione dei contributi suindicati, possono essere utilizzate, a partire dal 1 febbraio 1997, sotto forma di contributi diretti in conto capitale».

**10.0.2**

VIVIANI

**Art. 11.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco connesse al Servizio tecnico urgente di soccorso, le procedure di avviamento ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni, relative alle richieste avviate dal Ministero dell'interno, direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, alle sezioni circoscrizionali degli uffici di collocamento entro il 31 dicembre 1996, potranno essere concluse entro il 28 aprile 1997».

**11.0.1**

D'ALESSANDRO PRISCO

**11.0.6** (Identico all'em. 11.0.1)

BESOSTRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. All'articolo 10, comma 17 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dell'obbligo della scorta».

**11.0.2**

FUMAGALLI CARULLI, COSTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3, La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto

nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. I familiari, aventi diritto in base alle precedenti disposizioni di legge e già indennizzati con la somma di lire 50 milioni ivi prevista, hanno diritto a ricevere una integrazione tale da parificare l'indennizzo dovuto a tali soggetti, alle disposizioni modificate dal presente comma. Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l'assegno *una-tantum* nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 1997, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-*ter* del medesimo articolo 8, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2."

2. In aggiunta a quanto disposto dal comma 19 dell'articolo 6 e dal comma 20 dell'articolo 42, il Ministro delle finanze dispone, con proprio decreto, ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera *a*), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura necessaria a fornire la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente: «1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente: «1-bis. Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata».

5. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, per l'ulteriore invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti (dal comma 4).

6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «Ministro della sanità» sono inserite le seguenti: «, tramite la USL territorialmente competente,», e le parole: «domande di revisione al Ministero della Sanità» sono sostituite dalla seguenti: «alle USL competenti domanda di revisione indirizzata al Ministro della sanità».

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le commissioni medico-ospedaliere di cui all'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

**11.0.3**

TAROLLI, GUBERT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. Le persone nate e già residenti nei territori attualmente italiani, che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica prima del 16 luglio 1920, ad esclusione degli emigrati nel territorio dell'attuale Repubblica Austriaca, nonché i loro discendenti, sono equiparati ai cittadini italiani. Ad essi si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 91 considerandoli come se fossero originari di regioni italiane. I termini di cui all'articolo 17 della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la dichiarazione ivi prevista, già prorogati al comma 195 dell'articolo 2, della Legge 23 dicembre 1996, n. 233, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1998».

**11.0.4**GUBERT, ANDREOLLI, TAROLLI, ROBOL, DENTAMARO, PASQUALI,  
TONIOLLI, ZILIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Proroga termini e conservazione fondi per interventi  
in campo ambientale)*

1. Per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità da realizzare nei Parchi nazionali del Cilento e Vallo di Diano, del Gargano, del Gran Sasso e Monti della Laga, della Majella e del Vesuvio, mediante

utilizzazione di personale in cassa integrazione guadagni straordinari, in mobilità e in trattamento di sussidio di disoccupazione, le somme disponibili in conto residui sul capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996 e precedenti sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 1997.

2. Per la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo delle attività poste in essere per la salvaguardia della laguna di Venezia, le somme disponibili in conto residui sul capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996 e precedenti, sono conservate in bilancio per l'anno 1997».

**11.0.11**

VILLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Conservazione di fondi per interventi in campo ambientale)*

1. Per assicurare l'attuazione di opere e servizi di pubblica utilità da realizzare nei Parchi nazionali del Cilento e Vallo di Diano, del Gargano, del Gran Sasso e Monti della Laga, della Majella e del Vesuvio mediante utilizzazione di personale in cassa integrazione guadagni straordinari, in mobilità e in trattamento di sussidio di disoccupazione, si proroga la disponibilità in bilancio per il 1997 delle somme iscritte in conto residui degli esercizi finanziari precedenti. A tal fine, le somme iscritte al capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1996, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

**11.0.5**

PIERONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Proroga della disciplina dell'articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548 e modificazioni della legge 23 febbraio 1992, n. 210)*

1. La disciplina di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, della legge 20 dicembre 1996, n. 641, è prorogata al 31 dicembre 1997.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come modificato dal decreto-legge n. 548 del 1996, convertito dalla legge n. 641 del 1996, le parole: «a carico» sono sostituite dalle parole: «purchè conviventi al momento della morte».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come modificato dal decreto-legge n. 548 del 1996, convertito dalla legge n. 641 del 1996, è inserito il seguente: "3-bis. Ai soggetti ai quali, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è stato corrisposto l'assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria".

4. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come modificato dal decreto-legge n. 548 del 1996, convertito dalla legge n. 641 del 1996, dopo le parole: "presentano domanda al Ministro della sanità" sono aggiunte le seguenti: ", tramite la USL territorialmente competente".

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997. Per lo stesso anno 1997 i contributi sanitari di cui all'articolo 31 della legge n. 41 del 1986 e successive modificazioni sono incrementati per un importo complessivo pari a lire 10 miliardi. È contestualmente ridotto di lire 10 miliardi il fondo sanitario nazionale. Le disponibilità risultanti sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero della sanità, a chiusura dell'esercizio 1996, possono essere utilizzate nell'anno successivo».

#### **11.0.7**

ANDREOLLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego e procedure contabili)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997";

b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

c) al comma 18, il termine del 31 dicembre 1996 è differito al 31 dicembre 1997.

2. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è differito al 30 giugno 1997.

3. Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a

decorrere dal 1 gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalità non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.

4. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la corresponsione ai pubblici dipendenti, componenti di organi collegiali in posizione di comando o di fuori ruolo, degli emolumenti accessori spettanti al personale delle amministrazioni o degli enti di destinazione è subordinata all'autorizzazione delle amministrazioni vigilanti, di intesa con il Ministero del tesoro, su domanda dell'interessato.

5. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n.365, è differito al 31 dicembre 1997.

6. Per l'anno 1997, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia spaziale italiana, restano ferme le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186».

**11.0.8**

VILLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Interpretazione autentica)*

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nella esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, s'interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga».

**11.0.9**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-ter.**

*(Bacini imbriferi montani)*

1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959.

2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo».

**11.0.10**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato)*

1. Per gli adempimenti connessi agli interventi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, nonché per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a., così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale, in un numero massimo di 20 unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle somme di cui all'articolo 17 del contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la società Ferrovie dello Stato S.p.a., che sono versate dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione».

**11.0.13**

VILLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Aspettative, permessi e indennità ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali)*

1. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio».

**11.0.14**

VILLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991 n. 274 non si applica agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di diritto privato secondo le norme ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini».

**11.0.15**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFFER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato)*

1. Per assicurare la realizzazione dei programmi in corso e il raggiungimento degli obiettivi non ancora perseguiti nonché per garantire il miglioramento delle strutture e il rafforzamento della organizzazione dell'Amministrazione finanziaria impiegata nell'attività di perseguimento dei fini istituzionali e di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale, preordinata al conseguimento del gettito programmato in relazione alle vigenti disposizioni di legge, nonché per assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe fiscali contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disponibilità in conto competenza e in conto residui dei capitoli 7851 e 7853, le disponibilità in conto residui del capitolo 8205 e le disponibilità in conto competenza del capitolo 1109, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, nonché le disponibilità dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, ovvero entro il 31 dicembre 1996, possono essere impegnate nell'anno 1997».

**11.0.16**

IL RELATORE

**GIUSTIZIA (2ª)**

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

**77ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Interviene il Ministro per la grazia e la giustizia Flick ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(964) CIRAMI ed altri. Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove**

(Rinvio del seguito della discussione)

Prosegue la discussione sospesa il 28 gennaio.

Il relatore CALVI dà atto ai componenti del comitato ristretto di aver dato ancora una volta un concreto e apprezzabile contributo costruttivo nell'interesse della migliore redazione del testo relativo alla norma transitoria. Ritiene tuttavia utile un ulteriore brevissimo rinvio per dar modo di riflettere collettivamente sul contenuto dell'emendamento da proporre.

La Commissione concorda sulla richiesta di un ulteriore breve rinvio della discussione.

**(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso il 19 novembre 1996.

Il PRESIDENTE rammenta che era stato accantonato l'emendamento 6.4 e che si procederà all'esame dell'emendamento all'articolo 7.

La relatrice SILIQUINI esprime avviso contrario all'emendamento 7.1, che viene accantonato.

Si procede all'esame dell'emendamento all'articolo 8.

Il RELATORE esprime avviso favorevole solo sulle prospettate modifiche ai commi 3 e 6.

Il senatore CARUSO Antonino dichiara di insistere su tutte le proposte di modifica e chiede che venga votato l'emendamento 8.1 anche sui commi restanti.

Il sottosegretario AYALA concorda con le opinioni del relatore.

Posti separatamente ai voti le parti dell'emendamento 8.1 riferite ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, sono respinte; mentre è approvata la parte relativa al comma 3; poste separatamente ai voti le parti riferite ai commi 4 e 5, sono respinte, mentre è approvata la parte relativa al comma 6. Quindi è approvato l'articolo 8 nel suo complesso, come modificato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Il senatore CARUSO e il senatore GRECO manifestano forti perplessità per il parere contrario della 5ª Commissione sull'emendamento 1.10, collegato agli emendamenti 7.1 e 9.1.

Il senatore RUSSO invita il Presidente a considerare l'idea di richiedere una nuova deliberazione alla 5ª Commissione ovvero di approvare congiuntamente gli emendamenti 1.8, 1.10 e 9.1, che in una lettura combinata non determinerebbero violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione è in sede deliberante e che ogni passaggio procedurale va soppesato con cura. Il parere contrario della Commissione Bilancio appare quindi attualmente insuperabile.

Il RELATORE rileva che la sua contrarietà ai menzionati emendamenti discende dal parere della 5ª Commissione; ciò premesso sottolinea che altrimenti si rimetterebbe alla volontà della Commissione.

Si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono il senatore SENESE, il sottosegretario AYALA, i senatori Antonino CARUSO e GRECO, la relatrice SILIQUINI e il presidente ZECCHINO, al termine del quale è disposto l'accantonamento dell'emendamento 9.1.

Posti separatamente in votazione, gli articoli 10 e 11 sono quindi approvati.

Si procede all'esame dell'emendamento 11.0.1, nei confronti del quale la relatrice SILIQUINI e il sottosegretario AYALA esprimono avviso contrario.

Il senatore RUSSO chiede chiarimenti al proponente che dichiara comunque di insistere per la votazione.

L'emendamento 11.0.1 viene quindi respinto.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono avviso contrario agli emendamenti 12.1 e 12.2.

I senatori LUBRANO DI RICCO e GRECO li ritirano.

Posto ai voti, l'articolo 12 è quindi approvato.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 12.0.1.

La relatrice SILIQUINI esprime avviso contrario, ma si mostra disponibile a presentare un nuovo emendamento vertente sullo stesso argomento. Illustra quindi l'emendamento 12.0.2.

Il senatore GRECO si dichiara disponibile a ritirare il suo emendamento.

Il senatore RUSSO fa presente che bisogna garantire una parità di trattamento fra gli operatori di questo settore.

Per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 12.0.1 interviene la senatrice SALVATO.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.1 è approvato. Risulta quindi precluso l'emendamento 12.0.2.

Si procede all'esame dell'emendamento 12.0.3, riguardo al quale il RELATORE si rimette alla Commissione e il sottosegretario AYALA si dichiara contrario.

Posto ai voti, l'emendamento è approvato.

Si procede successivamente all'esame dell'articolo 2 (accantonato) che risulta approvato, dopo che gli emendamenti 2.4 e 2.5 (accantonati) sono stati dichiarati preclusi per effetto dell'approvazione dell'emendamento 6.2 (nuovissimo testo).

Il senatore GRECO ritira quindi l'emendamento 6.4, già accantonato.

Posto ai voti, l'articolo 6 è quindi approvato.

Si procede all'esame dell'emendamento 7.1, nei confronti del quale il RELATORE si dichiara favorevole, mentre il sottosegretario AYALA si rimette alla volontà della Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento è approvato.

Posto ai voti, l'articolo 7 è approvato nel testo emendamento.

Si pone infine ai voti l'emendamento 9.1, collegato all'emendamento 7.1, che risulta approvato, come pure l'articolo 9 nel suo complesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa la Commissione che il Comitato ristretto incaricato di predisporre un testo unificato per i disegni di legge nn. 717, 808 e 954 ha ultimato i suoi lavori e afferma che può essere probabilmente evitata una fase formale di presentazione di emendamenti al testo elaborato.

La senatrice SALVATO chiede che, invece, sia fissato un preciso termine per gli emendamenti.

Il senatore Antonino CARUSO auspica che non vengano presentati emendamenti con contenuto finanziario e ritiene comunque opportuno la fissazione di un termine breve per gli emendamenti.

Il PRESIDENTE afferma che non ci dovrebbe essere una nuova fissazione di termine per gli emendamenti al testo unificato, poichè è stata già definita in precedenza una data per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge.

La senatrice SALVATO fa presente che, per prassi, è sempre stato consentito di presentare emendamenti ai testi dei comitati ristretti, considerati come testi-base per le votazioni della Commissione.

Il senatore CIRAMI sostiene che occorre consentire la presentazione di emendamenti, specialmente su un disegno di legge come quello in esame.

Il senatore RUSSO auspica che sia fissato un termine per gli emendamenti a martedì 4 febbraio prossimo.

La senatrice SCOPELLITI afferma che vi è un eccessivo numero di Comitati ristretti che spesso lavorano in concomitanza con i lavori dell'Assemblea senza essere neppure sufficientemente rappresentativi di tutta la Commissione. È per questo che dovrebbe essere consentito a tutti i membri della Commissione di intervenire sul testo del Comitato ristretto con proposte di emendamenti.

Il Presidente ipotizza quindi la fissazione di un termine per gli emendamenti a martedì 4 febbraio alle ore 18. La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1094****Art. 2.**

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «presso una società di revisione, ovvero»*

**2.3**

GRECO

*Al comma 1, lettera b) aggiungere all'inizio: «avere esercitato per un triennio la professione di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale ovvero»;*

*All'inizio dell'ultimo periodo aggiungere: «L'esercizio della professione di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale».*

**2.4**

SILIQINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «o dei ragionieri e periti commerciali,» aggiungere le seguenti: «ovvero avere completato un periodo complessivamente non inferiore ad un triennio di iscrizione ai detti albi.».*

**2.5**

CALLEGARO

*Al comma 2 sopprimere la parola: «legale» dopo le parole: «materia di controllo».*

**2.6**

SILIQINI

*Al comma 2, sostituire la: «o» con la: «e».*

**2.7**

SILIQINI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini del compimento del triennio di tirocinio è valido anche il periodo di pratica svolto prima del completamento del ciclo di studi universitari di cui al comma 1 lettera a)».

**2.9**

BUCCIERO, CARUSO A.

## **Art. 6.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 6.**

*(Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro)*

L'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.88, è sostituito dal seguente: "1. Sono esonerati dall'esame coloro che hanno ottenuto l'abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista o di Ragioniere e Perito Commerciale.

2. Coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, del D. lgs. 88/92 hanno superato altro esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di attività professionali, possono richiedere l'esonero parziale dall'esame limitatamente alle singole materia di cui all'articolo 4 del D. lgs. 88/92 già oggetto di tale esame di Stato.

3. Possono altresì richiedere l'esonero dall'esame, alle medesime condizioni di cui al precedente comma 2, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, hanno superato presso la Scuola Superiore della pubblica amministrazione un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie di cui all'articolo 4"».

**6.1**

CALLEGARO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'Albo Professionale dei Dottori commercialisti o nell'Albo Professionale dei Ragionieri e Periti Commerciali o che siano componenti di un Collegio Sindacale o di un organo di controllo contabile legale di enti da almeno un anno.».

**6.2**

CENTARO, GRECO, LAURO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'Albo Professionale dei Dottori commercialisti o nell'Albo Professionale dei Ragionieri e Periti Commerciali.».

**6.2** (Nuovissimo testo)

CENTARO, GRECO, LAURO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Sono altresì esonerati dall'esame ed iscritti nel registro dei Revisori Contabili coloro che rientrano nei casi di cui al successivo articolo 12-bis».

**6.4**

GRECO, CENTARO

### **Art. 7.**

*Sostituire la parola: «ottantamila» con la parola: «centoventimila».*

**7.1**

CARUSO A., BUCCIERO, GRECO

### **Art. 8.**

*Al comma 1, sostituire la parola: «1996» con la parola: «1997»; inoltre sostituire le parole: «entro il 31 gennaio» con le parole: «entro il 28 febbraio».*

*Sopprimere il comma 2.*

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto sulla Gazzetta Ufficiale».*

*Al comma 4, sostituire la parola: «tre» con la parola: «sei»; inoltre sopprimere le parole da: «previo» a :«88».*

*Al comma 5, dopo la parola: «emanarsi» aggiungere le parole: «, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88».*

*Al comma 6, sostituire le parole: «in data antecedente alla» con le parole: «entro sessanta giorni dalla».*

**8.1**

CARUSO A., BUCCIERO, GRECO

**Art. 9.**

*Sostituire le parole: «Un miliardo e cinquecento» con le parole: «due miliardi e quattrocento ».*

**9.1**

CARUSO A., BUCCIERO, GRECO

**Art. 11.**

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

Il periodo indicato al comma 3 dell'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n.1548, modificato dall'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, è ridotto a tre anni per coloro che hanno raggiunto una anzianità di un quinquennio nella qualifica dirigenziale. Coloro che, avendo presentato domanda ai sensi del decreto legislativo n.88/92, non hanno conseguito l'iscrizione al registro unicamente per insufficiente durata del periodo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.88/92, sono iscritti d'ufficio in presenza del requisito di cui al precedente comma».

**11.0.1**

BUCCIERO

**Art. 12.**

*Al comma 1, dopo la parola: «validi» aggiungere le seguenti: «, sempre che conformi alle disposizioni della presente legge.».*

**12.1**

GRECO

*Al comma 1, dopo le parole: «Restano validi» aggiungere le seguenti: «se conformi al disposto della presente legge.».*

**12.2**

LUBRANO DI RICCO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Salvezza dei diritti acquisiti)*

1. Sono iscritti nel registro, purchè presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 coloro che alla data del 20 aprile 1995:

*a)* sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al comma 3 dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 è ridotto a cinque anni;

*b)* sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali in base ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;

*c)* sono in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;

*d)* hanno superato l'esame già previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

*e)* hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza giù previsto dall'art. 8, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

2. Coloro che sono rimasti in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono iscritti in un elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purchè, fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 1, risultino, per effetto della permanenza della carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, o dalle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo. Le modalità per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente, nel registro sono disciplinate dal regolamento previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Salvezza dei diritti acquisiti)*

Sono iscritti nel registro, purchè presentino domanda entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, coloro che alla data del 20 aprile 1995 sono iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti se in possesso di un diploma di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche o di un diploma universitario nelle stesse materie o di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e abbiano svolto attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni.

**12.0.2**

SILQUINI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Corrispettivo dei revisori contabili e regolamento di esecuzione)*

1. I criteri per la determinazione del compenso dei revisori contabili sono fissati con le modalità disciplinate all'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I regolamenti previsti all'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono emanati con le modalità ivi previste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

**12.0.3**

CENTARO, GRECO

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

**35ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
PORCARI*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,10.**PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il presidente PORCARI avverte che l'interrogazione 3-00471 del senatore Russo Spena sarà svolta in una prossima seduta, con la partecipazione di un rappresentante del Ministero della difesa, cui è stata delegata la risposta del Governo. Inoltre l'interrogazione 3-00424 è stata trasformata dal senatore De Luca in interrogazione a risposta scritta.

Il sottosegretario SERRI rispondendo alle interrogazioni 3-00422 e 3-00469, entrambe presentate dal senatore Russo Spena, che trattano un argomento molto complesso quale quello delle armi nucleari, fornisce alcune precisazioni sul tema specifico riguardante il parere della Corte internazionale di giustizia sulla liceità dell'uso delle armi in questione, da cui è nata la risoluzione adottata da alcuni Governi. La risoluzione presentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, estrapolando solo una parte di questa pronunzia, prefigura un tipo di negoziato volto al disarmo nucleare di tipo molto assembleare, mentre è noto che i risultati raggiunti in questa materia derivano piuttosto da contatti e trattative bilaterali. L'atteggiamento del Governo italiano è disceso da questa valutazione e ha portato a un voto favorevole su un testo ampiamente riformulato. Sullo stesso argomento il Ministro degli affari esteri a Ginevra ha avuto modo di ribadire due linee di fondo seguite dalla politica estera italiana: da un lato l'Italia è decisa a realizzare un disarmo nucleare che avvenga globalmente sulla scena mondiale e dall'altro che lo scopo finale seguito sia l'eliminazione di tutte le armi. Perseguendo via via gli obiettivi ed i principi indicati nel trattato di non proliferazione nucleare, il Governo italiano preme per passare ad ulteriori negoziati specifici, sia

per il bando di armi nucleari a raggio intermedio sia per la proibizione per altri materiali fissili che compongono il nucleare, pur non nascondendosi che in questo campo è determinante l'atteggiamento delle grandi potenze.

Il senatore RUSSO SPENA ritiene che il Governo abbia perso un'occasione importante per interpretare la pronuncia della Corte internazionale di Giustizia quale principio generale che presieda all'atteggiamento degli Stati: in essa si sono voluti rafforzare una serie di obblighi sul disarmo nucleare richiamando doveri ed adempimenti disattesi. Per questo motivo la politica dei piccoli passi dovrebbe essere sottoposta a verifica e sostituita da un processo generale che crei le condizioni per una nuova convenzione internazionale sul bando delle armi nucleari, i cui tempi sono ora maturi. L'aspirazione dell'umanità a liberarsi dalla minaccia della distruzione totale è più vicina a realizzarsi nel diritto internazionale: segnali in questo senso provengono dallo stesso contenuto della pronuncia in questione laddove essa implicitamente nega la validità storica delle teorie sull'ombrello nucleare, riferendosi a condizioni reali oggi non più esistenti. Non è da dimenticare infine che a questo problema si ricollega anche l'atteggiamento della Russia circa l'ipotesi dell'allargamento della NATO verso est, che comporterebbe il rischio di un dislocamento via via ravvicinato delle testate nucleari.

Il sottosegretario SERRI risponde all'interrogazione 3-00473, a firma del senatore Russo Spena, riferita ad un episodio avvenuto nella regione del Chiapas in Messico in cui la polizia militare è intervenuta pesantemente contro una manifestazione di *campesinos*, cui sono seguite azioni di violenza con scambio reciproco di accuse. La procura generale dello Stato sta indagando sull'accertamento di responsabilità e tutte le forze politiche locali hanno valutato la gravità dell'evento, inquadrato nel contesto di difficoltà che affronta il Governo centrale messicano a controllare le autorità locali. Non essendo corretto in questo frangente che il Governo italiano prenda una posizione ufficiale sull'accaduto, il solo atteggiamento possibile rimane la pressione che si può esercitare sia in sede di Unione europea sia in occasione di visite bilaterali, per spingere ad un dialogo che apra una via alla soluzione dei problemi della regione del Chiapas.

Il senatore RUSSO SPENA condivide l'analisi del Governo e la sua scelta di adoperarsi in sede internazionale per sostenere in modo più determinato il processo di soluzione dei problemi del Messico, che si trova a sormontare internamente crisi di potere non escludendo contestuali tentativi da parte delle autorità del Chiapas di far precipitare la situazione. Poichè sembra, tuttavia, che il processo di distensione avviato in una fase positiva sia in netto regresso, sollecita il Governo italiano a continuare a seguire con molta attenzione l'evolversi della situazione di un paese, seppur lontano dall'Italia, i cui avvenimenti possono riflettersi in campo internazionale a causa della globalizzazione dell'economia e della finanza mondiale.

Il sottosegretario SERRI risponde all'interrogazione 3-00495, del senatore Russo Spena, concernente il rapporto della Commissione d'in-

chiesta sulle forniture di armi nella regione dei Grandi Laghi, facendo presente che tale Commissione - istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU - ha svolto indagini in Italia come in molti altri paesi europei, ma non ha rilevato affatto responsabilità dello Stato o di altri soggetti italiani nella fornitura di armi alle milizie *hutu*. Infatti i soli paesi verso i quali sono rivolte critiche nel rapporto provvisorio della Commissione sono lo Zaire e la Tanzania, in quanto non avrebbero disposto controlli sufficienti a impedire il traffico di armamenti verso le aree sottoposte a embargo.

Quanto poi alla collaborazione offerta dalle autorità italiane, nel rapporto si esprime vivo apprezzamento per la disponibilità mostrata da tutti i rappresentanti del Governo, incluso l'ambasciatore d'Italia in Kenia. Soltanto a due richieste, citate dall'interrogante, non è stato possibile fornire risposta entro il termine prestabilito, poichè la Commissione le rivolse a uffici non competenti; tuttavia anche su tali punti il Governo ha successivamente risposto al Segretario generale dell'ONU. In particolare, non risultano forniture di mine anti-uomo nella regione dei Grandi Laghi, dopo la proclamazione dell'embargo, da parte di ditte italiane; è stato inoltre chiarito che l'ex ministro degli esteri albanese, sospettato di avere favorito il traffico di armamenti, all'epoca della richiesta di informazioni non è stato rintracciato in Italia.

Il senatore RUSSO SPENA si dichiara soddisfatto per l'azione incisiva che il Governo italiano sta svolgendo ai fini della messa al bando delle mine anti-uomo. Peraltro dal rapporto della Commissione d'inchiesta dell'ONU sorgono dubbi e perplessità in ordine a episodi specifici, come la presenza di milizie mercenarie di paesi europei - che attualmente sono impegnate in combattimenti nello Zaire orientale - e la fornitura di armi, che potrebbe essere avvenuta anche dopo la proclamazione dell'embargo attraverso il meccanismo delle triangolazioni.

Appare poi quanto mai singolare che richieste pervenute a uffici pubblici nel mese di agosto non siano state trasmesse in tempo utile per consentire al Governo di rispondere entro il 31 ottobre, non trattandosi certo di pratiche di *routine*. È tempo che il Governo intervenga con decisione per il riordino del sistema di autorizzazioni e di controlli del commercio internazionale di armamenti, resistendo alle pressioni dell'industria e degli stessi sindacati che, per una malintesa difesa dell'occupazione, richiedono una revisione della normativa vigente in senso opposto a quello auspicabile.

Infine sollecita informazioni circa le ragioni per le quali non è ancora iniziato il lavoro del comitato misto istituito dalle Commissioni 3ª e 4ª per indagare sull'attuazione della legge n. 185 del 1990.

Il presidente PORCARI fa presente che le due Commissioni non hanno costituito un comitato misto, ma hanno richiesto l'autorizzazione a svolgere congiuntamente un'indagine conoscitiva su tale materia, ricevendo prontamente il consenso del Presidente del Senato. Nell'ambito di tale indagine, che sarà presto avviata, potranno essere approfonditi anche taluni problemi sollevati dal senatore Russo Spena nella sua interrogazione.

Il sottosegretario SERRI risponde all'interrogazione 3-00511, del senatore Russo Spena, concernente il sequestro del motopeschereccio «Ligny II» da parte delle autorità croate. Informa anzitutto che dal giorno del sequestro, avvenuto il 29 maggio 1994, l'ambasciata italiana ha costantemente assistito i diciotto marinai interessati nel procedimento giudiziario per il presunto sconfinamento nelle acque territoriali croate, nonchè nella successiva richiesta di grazia. Per quanto riguarda i tentativi di ottenere la restituzione del motopeschereccio, non risulta al Ministero la disponibilità del governo croato a scambiarlo con una imbarcazione attrezzata per la pulizia del mare, come segnala l'interrogante. Il Governo non potrebbe comunque accettare una sorta di baratto, ma prende in considerazione ipotesi diverse, come il finanziamento di un'imbarcazione per la ricerca scientifica comune nell'Adriatico.

Il senatore RUSSO SPENA ringrazia il Sottosegretario per le informazioni da lui fornite, ma rileva che il Ministero degli affari esteri dal maggio dello scorso anno non ha dato alcuna notizia sugli sviluppi della vicenda alle famiglie dei diciotto marinai di Trapani. Peraltro in tale occasione il Ministero comunicò che, secondo notizie attinte a Zagabria, il motopeschereccio «Ligny II» sarebbe stato trasferito in un istituto scientifico di Dubrovnik.

In conclusione si rammarica per il fatto che, durante la recente visita del Presidente del Consiglio a Zagabria, non sia stato possibile risolvere questo problema di non fondamentale importanza per i due paesi, ma di eccezionale gravità per le diciotto famiglie private della loro fonte di reddito.

Il sottosegretario SERRI risponde infine all'interrogazione 3-00534, anch'essa del senatore Russo Spena, riferendo i molteplici passi compiuti dal Governo italiano per favorire una soluzione pacifica della crisi nella vicina federazione jugoslava, dopo l'annullamento delle elezioni municipali in cui si erano affermati i candidati delle opposizioni nelle principali città della Serbia. Il ministro Dini ha effettuato un viaggio a Belgrado - dopo consultazioni con il governo di Washington e con i *partners* europei, cui ha riferito successivamente nel Consiglio europeo di Dublino - ottenendo dal governo di Belgrado l'invito a una delegazione di osservatori dell'OSCE. Tale delegazione di osservatori, guidati dall'ex primo ministro spagnolo Gonzales, si è recata a Belgrado il 22 e il 23 dicembre e ha poi elaborato un rapporto che raccomanda al governo serbo il riconoscimento dei risultati elettorali.

Dopo ulteriori passi compiuti dall'Unione europea, il sottosegretario Fassino si è recato a Belgrado dal 13 al 15 gennaio per incontrare i principali esponenti del governo e dell'opposizione, che ha invitato ad accettare una soluzione negoziale. In seguito i tre *leaders* dell'opposizione si sono incontrati a Roma con il ministro Dini, che ha ribadito la linea italiana favorevole al riconoscimento dei risultati elettorali, all'indizione di elezioni politiche per il 1997 e all'avvio, nel periodo di transizione, di un processo di democratizzazione concertato tra governo e opposizione. Il Governo italiano è inoltre contrario a nuove sanzioni, che penalizzerebbero certamente un popolo già duramente provato, senza peraltro garantire una svolta in senso democratico.

Il senatore RUSSO SPENA concorda sostanzialmente con gli indirizzi illustrati dal Sottosegretario e auspica che una rapida soluzione della crisi eviti l'esplosione di altri focolai nelle regioni contigue, a cominciare dal Kosovo. È poi necessario che l'Italia mostri la stessa sollecitudine per i precari processi di democratizzazione di altri paesi dell'ex Jugoslavia, esercitando in particolare tutta la sua influenza sulla Croazia e sulla Bosnia per evitarne una involuzione autoritaria. L'amara esperienza dell'Albania, paese in cui si sono svolte elezioni dall'esito inaffidabile senza che vi fosse un'adeguata reazione internazionale, dovrebbe indurre a una maggiore vigilanza anche in altri Stati, poichè quando non si rispettano le regole del gioco nelle consultazioni elettorali si finisce per destabilizzare completamente un paese.

Il presidente PORCARI dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno e rivolge un particolare ringraziamento al senatore Andreotti per aver garantito fino all'ultimo minuto la presenza di senatori in Aula.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**DIFESA (4ª)**

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

**44ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.*

(R030 000, C04ª, 0002º)

Il presidente GUALTIERI, constatata la mancanza del numero legale e valutate le circostanze, decide di togliere la seduta.

Avverte pertanto che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 5 febbraio alle ore 15 con l'ordine del giorno della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**FINANZE E TESORO (6ª)**

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

**47ª Seduta***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*La seduta inizia alle ore 9,30.**Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.***IN SEDE DELIBERANTE**

**(1878) Norme di recepimento della direttiva 95/7/CE, concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Accogliendo una specifica richiesta del rappresentante del Governo, il PRESIDENTE dà la parola al Sottosegretario CASTELLANI, il quale fa presente che il recepimento della direttiva 95/7/CE risulta quanto mai urgente in ragione del fatto che la Commissione dell'Unione europea ha già formalizzato la procedura di infrazione nei confronti del Governo italiano per ritardo nel recepimento di tale normativa.

Il Governo sollecita quindi la Commissione ad approvare definitivamente il disegno di legge, senza modificare il testo deliberato dalla Camera dei deputati. Se così fosse, si risolverebbe anche il problema della contemporanea vigenza delle disposizioni recate dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo, con quelle contenute al comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 669, che andrà eventualmente modificato dopo l'approvazione del provvedimento in discussione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore VENTUCCI fa presente che il recepimento della direttiva 95/7/CE può ben essere attuato attraverso specifici provvedimenti amministrativi, ricorrendo in questo caso le condizioni per assimilare tale fonte comunitaria ai Regolamenti, in ossequio ad un principio sanzionato dalla stessa Corte costituzionale.

In generale, ritiene che l'attuale Governo utilizzi strumentalmente l'obiettivo dell'«ingresso dell'Italia in Europa», per giustificare il ricorso a nuovi inasprimenti fiscali, tralasciando quegli atti che consentirebbero all'Italia di far parte concretamente del consesso europeo. Ciò vale soprattutto per la materia tributaria, laddove l'amministrazione pubblica accumula ritardi ed inefficienze inaccettabili nell'applicazione della normativa comunitaria, quando non dà luogo addirittura ad una sua completa disapplicazione. Tale inefficienza si riflette direttamente sulla capacità delle imprese italiane di concorrere a parità di condizioni nel mercato globale. Per quanto riguarda in particolare l'imposta sul valore aggiunto, bisogna tener presente che l'Italia prevede ancora l'assolvimento dell'imposta all'atto dell'importazione, salvo prevedere il rimborso di quanto versato, che nella pratica avviene con ritardi estremamente penalizzanti per le imprese. Il disegno di legge in titolo, inoltre, tenta di realizzare l'istituto del deposito doganale, mentre in altri paesi questo è stato già realizzato da anni; si insiste sulla utilizzazione della dichiarazione di intento, estendendola anche ai beni strumentali, senza rimuovere sostanzialmente gli ostacoli di carattere burocratico che vincolano l'attività commerciale e che favoriscono - in pratica - la cosiddetta «evasione a mezzo falsa dichiarazione di intento». Da ultimo il differimento del pagamento dell'IVA a soli sette giorni continua a pesare fortemente sulla liquidità delle imprese esportatrici.

In conclusione, rileva che il Governo ancora una volta rinvia una azione di riordino e di razionalizzazione del comparto doganale, con una inaccettabile disattenzione verso un settore di traffici così essenziali per l'economia.

Prende la parola il senatore BOSELLO, il quale, dopo aver rilevato alcune incongruenze lessicali e normative delle disposizioni recate dalla lettera *i*), comma 2 dell'articolo 1, preannuncia il voto di astensione sul disegno di legge in titolo.

Dopo che il senatore DONISE ha rinunciato ad intervenire per la replica, prende la parola il sottosegretario CASTELLANI, il quale sottolinea la necessità di attuare il recepimento della normativa comunitaria attraverso lo strumento legislativo, per garantirne un'applicazione organica e coordinata. Dichiarò, inoltre, che il Governo ha ben presente le esigenze di coordinamento e razionalizzazione dell'attività amministrativa nel settore doganale.

Il Presidente ANGIUS propone di fissare per le ore 19 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Angius comunica che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 10.*

**ISTRUZIONE (7ª)**

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

**62ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo**

**(255) DI ORIO ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore**

**(980) PERA ed altri: Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori**

**(1022) BERGONZI: Riordino della docenza universitaria**

**(1037) MILIO: Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università**

**(1066) MARTELLI: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari**

**(1174) CAMPUS ed altri: Norme in materia di concorsi universitari**

**(1607) MANIS ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 gennaio scorso.

Si procede all'esame dell'articolo 4.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 4.1, soppressivo dell'intero articolo che, a suo giudizio, è ripetitivo rispetto all'articolo 1. Egli illustra peraltro anche l'emendamento 4.3 che, in subordine all'emendamento 4.1, è volto ad inserire nel testo dell'articolato per lo meno il rife-

rimento ai settori scientifico-disciplinari. La mancanza di detto riferimento è infatti sintomo, prosegue il senatore Campus, di una potenziale anarchia delle singole sedi universitarie, malamente celata sotto le vesti della tanto conclamata autonomia didattica.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 4.2 si ritiene già illustrato.

Il relatore MONTICONE illustra quindi l'emendamento 4.4 (nuovo testo), dichiarandosi a favore del mantenimento dell'articolo 4, il cui obiettivo principale è quello di evitare il ricorso a trasferimenti fittizi. L'emendamento da lui proposto precisa invece che i trasferimenti debbano avvenire a domanda degli interessati e prevede la possibilità di chiamare anche studiosi eminenti di università straniere. Il relatore si esprime conseguentemente in senso contrario agli emendamenti 4.1 (identico al 4.2) e 4.3 puntualizzando - a proposito di quest'ultimo - che a suo giudizio il provvedimento in esame dovrebbe individuare solo criteri di carattere generale, attribuendo margini di sufficiente elasticità all'autonomia delle singole università.

Il sottosegretario GUERZONI si associa ai pareri espressi dal relatore, dichiarando nel contempo l'avviso favorevole del Governo all'emendamento 4.4 (nuovo testo). Egli ricorda peraltro che in sede di Comitato ristretto si era convenuto di richiamare all'articolo 4 in maniera esplicita le procedure di trasferimento proprio perchè il testo dell'articolo 1 aveva dato luogo ad interpretazioni restrittive, secondo le quali la nuova disciplina non si sarebbe applicata ai trasferimenti.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 4.1 (identico al 4.2) risulta respinto.

Sull'emendamento 4.3, dichiara il proprio voto favorevole il senatore CAMPUS, il quale stigmatizza come il Governo e la sua maggioranza stiano di fatto abolendo i settori scientifico-disciplinari, che pur rappresentano una delle poche garanzie rimaste che le università possono assicurare agli studenti.

Il senatore MASULLO, pur ritenendo condivisibili le ragioni addotte dal senatore Campus, dichiara invece il proprio voto contrario, dal momento che a suo giudizio tali specificazioni esulano dall'economia complessiva del provvedimento in discussione e debbono invece essere rimesse ad altra sede.

Il sottosegretario GUERZONI precisa che l'articolo 4 non abolisce affatto i settori scientifico-disciplinari, ma che ogni riferimento ad essi inerente viene demandato ai regolamenti di ateneo.

L'emendamento 4.3 è infine posto ai voti e respinto.

Previa dichiarazione di astensione del senatore CAMPUS (che, pur non essendo contrario all'emendamento, lo giudica comunque pleonasti-

co e redatto in forma non corretta), è invece accolto l'emendamento 4.4 (nuovo testo).

La Commissione accoglie poi l'articolo 4, come modificato.  
Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il RELATORE osserva preliminarmente che, mentre alcuni degli emendamenti presentati a tale articolo si riferiscono direttamente alle disposizioni in esso contenute, altri (ed in particolare il 5.11, il 5.12, il 5.13 e il 5.14) recano norme di carattere transitorio, la cui collocazione più appropriata sarebbe dopo l'articolo 10. Propone pertanto ai presentatori di detti emendamenti di trasformare le proprie proposte in articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10.

Il PRESIDENTE chiarisce che la proposta del relatore è praticabile dal punto di vista tecnico, alla sola condizione che i presentatori siano d'accordo.

Il senatore CAMPUS osserva che l'emendamento 5.12 da lui presentato non reca affatto norme di carattere transitorio, alle quali egli è profondamente contrario. Si tratta invece di una proposta a carattere definitivo, la cui sede più appropriata è e deve restare, a suo giudizio, proprio l'articolo 5. Si dichiara peraltro disponibile ad accantonare l'intero articolo 5, se ciò fosse utile ad una maggiore riflessione sull'argomento.

Anche il senatore PERA, firmatario dell'emendamento 5.13, si dichiara disponibile ad un accantonamento dell'articolo 5, a condizione che ciò sia utile per una più approfondita riflessione. Si esprime comunque in senso contrario al trasferimento del proprio emendamento come aggiuntivo dopo l'articolo 10.

Il senatore RESCAGLIO accoglie invece l'invito del relatore e si dichiara disponibile a trasformare l'emendamento 5.14 da lui presentato, del quale riconosce il carattere transitorio, come emendamento aggiuntivo dopo l'articolo 10.

Il PRESIDENTE, registrato il mancato raggiungimento di un consenso unanime sulla proposta del relatore, invita quest'ultimo ad esprimersi sulla opportunità di accantonare l'esame dell'articolo 5.

Il relatore MONTICONE non ritiene utile all'economia dei lavori accantonare l'articolo 5 ed invita pertanto i presentatori ad illustrare le rispettive proposte emendative.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 5.1, soppressivo dell'intero articolo. Pur riconoscendo infatti che le disposizioni dell'articolo in questione potrebbero anche avere una funzione positiva di selezione del personale docente, non le ritiene condivisibili sia in quanto profondamente lesive dei diritti di libertà individuale sia in quanto fortemente in contrasto con gli articoli che le precedono, con i quali è stata conferita

una libertà pressochè illimitata alle singole sedi universitarie. In altre parole, egli non condivide l'orientamento di sostituire gli strumenti di selezione basati sul merito con strumenti di selezione basati sulla sede. Conseguentemente, propone di sopprimere l'articolo rinviando ad un successivo approfondimento l'individuazione delle misure più idonee per incentivare la mobilità dei docenti che, di per sè, è senz'altro un valore positivo.

Il senatore Campus illustra poi l'emendamento 5.12 che, in subordine alla soppressione totale dell'articolo, è volto a limitare l'introduzione del principio della mobilità obbligatoria a chi non sia già in ruolo alla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione.

Il senatore PERA illustra l'emendamento 5.5, anch'esso soppressivo dell'articolo. Se da un lato è infatti vero che l'eccessivo localismo rischia di produrre la provincializzazione delle università e un impoverimento della loro qualità scientifica, è altrettanto vero che non è realistico imporre la virtù per legge. Fatta la norma, si individuerebbero infatti con estrema facilità mezzi più o meno occulti per aggirarla e di fatto eluderla. Diverso sarebbe il caso se, anzichè sancire legislativamente i comportamenti ottimali, li si incentivasse facendo leva sul trasferimento delle risorse economiche. Poichè tuttavia non è stata questa la scelta della Commissione, egli propone di sopprimere l'articolo, ovvero di modificarlo con la limitazione della sua applicazione a coloro che entreranno in servizio dopo l'entrata in vigore del provvedimento. Ritiene di avere con ciò illustrato anche gli emendamenti 5.7 e 5.13.

Il senatore BRIGNONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.4.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 5.2 e 5.3.

Il RELATORE illustra l'emendamento 5.6 che introduce una specificazione forse pleonastica ma comunque opportuna ai fini di una maggiore chiarezza del testo.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra infine l'emendamento 5.11, volto ad escludere l'applicazione dell'articolo 5 nella prima tornata di concorsi per coloro che abbiano compiuto otto anni nel ruolo. Si tratta di una norma ispirata ad un principio di equità della legislazione, principio che certamente non può essere contraddetto nel tentativo di razionalizzare e rendere più efficace la normativa concorsuale. Non è corretto infatti modificare le regole del gioco in corso d'opera, scardinando improvvisamente la normativa di riferimento per molti docenti che hanno già dedicato buona parte della propria vita professionale a favore dell'insegnamento universitario. D'altronde, la mobilità non può essere considerata di per sè un criterio di validità scientifica, tanto più in un'epoca informatica come la nostra. Se proprio si ritiene di sancirla come requisito essenziale per l'avanzamento professionale, almeno che ciò valga esclusivamente per le nuove generazioni, che avranno la possibilità di accettare consapevolmente le nuove regole. Si dichiara comunque disponibile a trasferire

tale emendamento come articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10, secondo l'invito del relatore.

Il senatore RESCAGLIO ribadisce analoga disponibilità, illustrando brevemente la propria proposta (5.14), fondamentale volta a valorizzare i ricercatori.

Terminata la fase di illustrazione degli emendamenti, si passa all'espressione del parere da parte del relatore e del Governo.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione del 5.6 da lui presentato.

Il sottosegretario GUERZONI si associa al parere del relatore, esprimendo nel contempo parere favorevole sul 5.6 e precisando che nell'ottica del Governo la norma sulla mobilità di cui all'articolo 5 è parte essenziale del provvedimento.

Si passa alle votazioni.

Sull'emendamento soppressivo 5.1 (identico agli altri 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5), dichiara il proprio voto favorevole il senatore CAMPUS che stigmatizza l'inopportunità di sancire un solo limite alle immissioni in ruolo da parte degli atenei, al di fuori di qualunque contesto organico. L'articolo 5, sostituendo strumenti di selezione di sede a criteri di selezione basati sul merito, non dà alcuna garanzia di qualità scientifica e dovrebbe pertanto essere a suo giudizio soppresso ed eventualmente sostituito, in una fase più avanzata del dibattito politico, da altre più appropriate misure di incentivazione della mobilità.

Anche il senatore PERA dichiara il proprio voto favorevole, lamentando la laconicità del Governo sul punto. L'affermazione che il Governo ritenga l'articolo 5 parte essenziale del provvedimento suscita d'altronde molte perplessità tanto più che, a suo giudizio, tale articolo è in contrasto con l'articolo 2, attraverso il quale è stata conferita un'accentuata autonomia alle sedi universitarie locali. Rispetto ad altre proposte, con le quali si intende limitare (in maniera del tutto casuale ed accidentale) l'applicazione dell'articolo al personale che si trovi in determinate condizioni in un determinato momento della propria esperienza professionale, egli preferisce infatti la soppressione totale dell'articolo.

Il senatore BRIGNONE dichiara a sua volta il proprio voto favorevole, lamentando che le proposte dell'opposizione non trovino mai accoglimento. Esprime tuttavia soddisfazione per il clima di maggiore considerazione presente in Commissione rispetto all'Aula.

Il RELATORE dichiara invece il proprio voto contrario per tre ordini di motivi. In primo luogo, egli intende infatti rispettare il lavoro svolto dal Comitato ristretto, nel quale si era convenuto di introdurre all'articolo 5 il requisito dei tre anni fuori dalla sede di servizio ai fini dell'avanzamento di carriera. Ciò non sulla base di una prevenzione ri-

spetto all'operato delle sedi locali e neanche nell'illusione che per legge si possano modificare i comportamenti umani, ma solo al fine di sollecitare nei docenti più giovani una circolazione giudicata necessaria anche in un'epoca fortemente caratterizzata dalla telematica quale quella attuale. In secondo luogo, l'articolo 5 - a suo giudizio - è fortemente connesso a quelli successivi sui contratti, che individuano una carriera universitaria di tipo nuovo e più brillante. Infine, egli ritiene indispensabile distinguere la norma a regime (che deve sancire inequivocabilmente il requisito dei tre anni fuori sede) rispetto alla disciplina transitoria, sulla quale è possibile svolgere ancora qualche approfondimento.

Il senatore MASULLO dichiara a sua volta il voto contrario del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo. Se non si potessero modificare le regole in corso d'opera, non si vede infatti come sarebbe possibile procedere alla riforma di una qualunque istituzione. Ogni riforma incide di fatti inevitabilmente su coloro che già fanno parte dell'ordinamento da riformare, pena il totale immobilismo. Nè d'altra parte esistono, a suo giudizio, contraddizioni con l'articolo 2, il cui destinatario è rappresentato dagli atenei. L'articolo 5 detta invece regole per i candidati, non al fine di indurre legislativamente alla virtù, ma per sollecitare un processo di cambiamento che in nessun modo può essere considerato lesivo dei diritti individuali.

Interviene infine il senatore BERGONZI il quale, premesso di non condividere nel merito i contenuti dell'articolo 5, lo ritiene tuttavia indispensabile per evitare forme deteriori di nepotismo e ciò in considerazione del fatto che agli articoli precedenti non sono stati sanciti vincoli sufficienti a scongiurare tali rischi. Dopo aver espresso meraviglia che l'opposizione contesti questo articolo in nome della libertà individuale, avendo invece sostenuto un'autonomia ancora più accentuata degli atenei per l'indizione dei concorsi, egli dichiara quindi il proprio voto contrario sull'emendamento 5.1, ritenendo che l'articolo 5 ponga per lo meno alcuni vincoli in assenza di più incisivi cambiamenti nelle regole di immissione in ruolo.

L'emendamento 5.1 (identico agli altri 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5) è infine posto ai voti e respinto.

Il sottosegretario GUERZONI prende atto che gli emendamenti 5.11 e 5.14 sono stati trasferiti come articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10 sulla base di considerazioni di carattere tecnico, connesse ad una migliore organizzazione del testo.

Il senatore CAMPUS dichiara di fare propri gli emendamenti 5.8, 5.9 e 5.10 del senatore Passigli, al fine di evitarne la decadenza.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta dell'Assemblea è iniziata e pretanto rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO  
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 931-255-980-1022-1037-1066-1174-1607**

**Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.1** BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

*Conseguentemente all'emendamento 1.3, sopprimere l'articolo.*

**4.2** PERA

*In subordine all'emendamento 4.1, al comma 1, dopo le parole: «i trasferimenti», inserire le altre: «nell'ambito dei singoli settori scientifico-disciplinari».*

**4.3** BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, nonché la chiamata di studiosi eminenti che occupino analoga posizione in università straniera».*

**4.4** (Nuovo testo) IL RELATORE

**Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

**5.1** BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

*Sopprimere l'articolo.*

**5.2**

MILIO

*Sopprimere l'articolo.*

**5.3**

MANIS, MELUZZI

*Sopprimere l'articolo.*

**5.4**

LORENZI, BRIGNONE

*Sopprimere l'articolo.*

**5.5**

PERA

*Al comma 1, dopo le parole: «i professori e i ricercatori universitari», aggiungere le altre: «titolari di abilitazione ai sensi dell'articolo 6».*

**5.6**

IL RELATORE

*In subordine all'emendamento 5.5, al comma 1, dopo la parola: «procedure» inserire le seguenti: «di trasferimento o».*

**5.7**

PERA

*Al comma 1, dopo le parole: «a condizione che» inserire le seguenti: «, nei dodici anni precedenti,».*

**5.8**

PASSIGLI

*Al comma 1, dopo le parole: «a condizione che» inserire le seguenti: «, nei nove anni precedenti,».*

**5.9**

PASSIGLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o a contratto».*

**5.10**

PASSIGLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per la prima tornata di concorsi successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, il presente articolo non si applica a coloro che abbiano compiuto otto anni nel ruolo».

**5.11**

LOMBARDI SATRIANI

*In subordine all'emendamento 5.1, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Dalle norme di cui al comma 1 è escluso il personale in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge».

**5.12**

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, MAGNALBÒ

*In subordine all'emendamento 5.5, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a coloro che entrano in servizio dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

**5.13**

PERA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, i ricercatori e professori universitari, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della legge medesima da almeno dieci anni, possono concorrere, in deroga al comma 1, presso la sede ove prestano servizio, esclusivamente alla prima procedura di cui al comma 1, avviata successivamente alla predetta data e relativa ad una delle due fasce di docenza, nonchè al settore scientifico-disciplinare per il quale sono abilitati».

**5.14**

RESCAGLIO

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

**54ª seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1997 (n. 55)**

(Parere al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)  
(R139 b00, C09ª, 0001º)

Il relatore SARACCO fa rilevare che, come già preannunciato dal Presidente nella seduta del 28 gennaio, il Ministero ha presentato il nuovo schema di decreto interministeriale di riparto dei fondi stanziati per il 1997 sul capitolo 1278, all'esame della Commissione nella seduta odierna, ritirando contemporaneamente lo schema di decreto precedentemente presentato (di cui la Commissione aveva iniziato l'esame il 23 gennaio).

Nel richiamarsi pertanto a tutte le osservazioni di metodo già svolte nella precedente relazione, ribadisce ulteriormente l'esigenza che sia data puntuale applicazione alla disposizione relativa alla presentazione dei rendiconti annuali degli Enti ed istituti, cui viene corrisposto il finanziamento. Dà quindi conto analiticamente delle differenti modalità di riparto disposte, rispetto agli stanziamenti già erogati nel 1996, con il primo ed il secondo schema di riparto relativi al 1997.

La Commissione conviene quindi rinviare il seguito dell'esame.

**IN SEDE DELIBERANTE****(1863) *Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari***

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 23 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato che nella precedente seduta, il relatore aveva riferito alla Commissione sul provvedimento in titolo, dà lettura del parere contrario trasmesso dalla 1ª Commissione, in cui si rileva il contenuto pleonastico del comma 1, dell'articolo 1 (in quanto i regolamenti comunitari sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno) e si sottolinea che le sanzioni di cui all'articolo 3 si riferiscono alle norme contenute nel disegno di legge e non all'inosservanza del regolamento comunitario, cui il sistema sanzionatorio più correttamente dovrebbe riferirsi, mentre, inoltre, non si prevedono sanzioni per l'inosservanza del regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 2; data quindi lettura del parere favorevole espresso dalla 2ª Commissione, precisa che non sono ancora pervenuti i pareri della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari europei. Chiede quindi le valutazioni del relatore e del Rappresentante del governo in ordine al parere contrario reso dalla 1ª Commissione.

Il Relatore PETTINATO osserva che nel parere citato viene posto un problema interessante e in linea generale fondato; osserva tuttavia che il Regolamento n. 1186/90 del consiglio, cui fa riferimento l'articolo 1, comma 1, prevede all'articolo 3 che gli Stati membri prendano le misure necessarie per vigilare sul rispetto dell'applicazione del Regolamento e per sanzionare le eventuali infrazioni, quindi già di per se disciplina, (come è opportuno per tali fattispecie), l'ipotesi della adozione di norme attuative. Ritiene comunque opportuno acquisire la valutazione del Governo, presentatore dell'iniziativa.

Il Sottosegretario BORRONI preannuncia la presentazione di una proposta emendativa, al fine di tenere conto del parere reso.

Si apre la discussione.

Il senatore RECCIA sottolinea che, di fronte al parere reso dalla 1ª Commissione, occorre adottare una doverosa cautela; tenuto conto che il preannunciato emendamento sarà elaborato dall'esecutivo che ha presentato la formulazione censurata dalla 1ª Commissione, osserva che sarebbe più opportuno procedere in sede referente.

IL Presidente SCIVOLETTO fa rilevare che l'ipotesi del trasferimento alla sede referente è espressamente disciplinata dal comma 2 dell'articolo 35 del Regolamento, ove si prevede che fino al momento della votazione finale, il disegno di legge (assegnato in sede deliberante) è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato, o

un quinto dei componenti della Commissione richiedono al Presidente del Senato o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione il trasferimento di sede; pertanto, qualora si intenda formalizzare la richiesta di trasferimento di sede, occorre procedere in base a quanto prescritto dal comma 2 dianzi citato. Sottolinea comunque che il provvedimento in esame reca disposizioni di semplice adeguamento ed integrazione della normativa comunitaria, il che consiglierebbe, a suo avviso, di acquisire preliminarmente la proposta di modifica preannunciata dall'Esecutivo.

Il senatore GERMANÀ conviene sull'opportunità di proseguire la discussione nella sede deliberante, cui sarebbe opportuno fare ricorso in modo più esteso anche per altre materie; nell'informare di avere preso contatti, in merito al provvedimento in esame, con molti veterinari, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento.

IL PRESIDENTE precisa che, a tal fine, è opportuno mantenere aperta la discussione generale.

La Commissione rinvia quindi il seguito della discussione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C09ª, 0030ª)

Il PRESIDENTE informa che il senatore Fusillo, relatore sul disegno di legge n. 1949, ha preannunciato che svolgerà la sua relazione nella prossima settimana. Informa altresì che l'Ufficio di presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi nella riunione odierna, ha unanimemente convenuto sull'esigenza di procedere all'esame dei disegni di legge in materia di riforma dell'AIMA già all'esame della Commissione (a tal fine concentrando lo svolgimento delle audizioni informali già programmate nelle prossime due settimane), al fine di procedere alla discussione generale e alle ulteriori fasi procedurali, come pure di avviare l'esame dei disegni di legge di riforma della legge n. 468 del 1992, in materia di quote latte (informando che è stato testè assegnato anche il disegno di legge di iniziativa governativa) e ciò al fine di dare risposte concrete, sul piano legislativo, alla acuta crisi che si è aperta nel settore. Informa pertanto che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si riunirà, per le audizioni informali relative ai disegni di legge di riforma dell'AIMA alle ore 11,30 (Professor Are e Avvocato Lettera) e alle ore 15 di Martedì 4 febbraio (Dottor Oriani), nonchè alle ore 15 di Mercoledì 5 febbraio (Dottor Monorchio) e alle ore 15 del giorno successivo (Professor Zingale).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

**79ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA*Interviene il ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale****(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 23 gennaio 1997.

Il presidente SMURAGLIA ringrazia il ministro Treu per aver cortesemente offerto la propria immediata disponibilità ad illustrare alla Commissione, ma più in generale alla pubblica opinione, il contesto generale delle iniziative che il Governo ha assunto o intende assumere in attuazione dell'Accordo sul lavoro del settembre scorso e comunque con l'obiettivo di affrontare la grande sfida dell'occupazione, contesto entro il quale si colloca il disegno di legge governativo in titolo, che la Commissione si impegna ad esaminare con la indispensabile attenzione, ma anche con la celerità chiesta dal Governo.

Il ministro TREU fa presente di aver accettato molto volentieri la richiesta di intervenire in Commissione rivoltagli dal presidente Smuraglia, in considerazione del fatto che ogni iniziativa volta ad aumentare l'occupazione è al centro del suo impegno politico. Al riguardo deve osservare che i dati sulla dinamica occupazionale pubblicati proprio in questi giorni dalla stampa sono sicuramente preoccupanti, ma parziali, riferendosi alle unità produttive medio-grandi, mentre il dato complessivo del 1996, per la prima volta dopo alcuni anni di saldi negativi assoluti, è, seppur di poco, positivo, mostrando un incremento percentuale dello 0,4 per cento, con un aumento di 90-92.000 unità. Il Governo, pro-

segue il Ministro, dedica alle politiche per l'occupazione il massimo sforzo ed ha adottato negli ultimi mesi, già a partire dal mese di ottobre del 1996, una serie di provvedimenti attuativi del Patto del lavoro del settembre scorso, ed anche altri provvedimenti, come quelli riconducibili alla «fase due» dell'azione governativa maggiormente indirizzata al rilancio dell'economia, provvedimenti che devono tener conto delle caratteristiche specifiche delle singole zone del paese e dunque dei mercati del lavoro locali, posto che la vera emergenza occupazionale è situata soprattutto nel Meridione. Il Governo ha preferito varare una serie numerosa di provvedimenti, piuttosto che far confluire l'intera materia in un unico decreto-legge che avrebbe assunto caratteristiche giuridiche mostruose, e corrisponde ad una deformazione grottesca della realtà pensare che tutto lo sforzo del Governo per aumentare l'occupazione si esaurisca nel nuovo strumento del lavoro interinale, che occupa 11 dei 19 articoli del disegno di legge in titolo, e che si è preferito dunque affidare ad uno strumento normativo alquanto stringato, anche in rapporto alle discipline legislative che dello stesso strumento sono state elaborate negli altri paesi europei. Seppure importante, dunque il lavoro interinale non può che rivestire un rilievo minore nell'ambito della intera strumentazione attivata dal Governo.

A questo riguardo, il ministro Treu delinea un quadro delle implementazioni normative del Patto del lavoro, che riguarda sei aree: la formazione e la ricerca, le infrastrutture, le aree di crisi, gli incentivi al lavoro e all'impresa, il mercato del lavoro in senso stretto e il decentramento dei servizi all'impiego.

Per quanto riguarda la formazione, lo sforzo è quello di ricondurre su uno stesso binario, per considerarle quindi in un'unica visione complessiva, la formazione scolastica e quella professionale: allo stato il Governo ha fatto tutto quello che poteva sul piano legislativo, anche se molto resta invece da fare su quello gestionale, in relazione al quale è da considerarsi importante la *task force* istituita congiuntamente dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del lavoro. Dal punto di vista legislativo, accanto all'ambizioso progetto annunciato dal ministro Berlinguer, si colloca la norma contenuta nell'articolo 16 del disegno di legge n. 1918 il cui importante obiettivo è quello di riformare la vecchia legge-quadro in materia di formazione professionale, che risale al 1978, dando finalmente il via al tentativo di istituire una formazione continua. La norma, anch'essa molto stringata, contiene i principi fondamentali della riforma e rinvia, per le specificazioni di dettaglio, alle normative secondarie, sia centrali che decentrate: è auspicabile che la collaborazione che si è inaugurata tra Pubblica istruzione e Lavoro nell'ambito del comitato misto appena costituito si estenda presso le singole regioni dove è indispensabile che si istituisca un coordinamento tra tutte le attività che riguardano l'istruzione e quelle che riguardano il lavoro.

Il ruolo ricoperto dalle infrastrutture, materiali e non materiali, è importante non solo al fine di creare direttamente occupazione, ma anche per rendere accogliente e stimolante l'ambiente e favorire così in maniera indiretta la creazione di altra occupazione. In questo comparto molto resta ancora da fare sul piano gestionale ed amministrativo e il ministro Costa ha già indicato i filoni principali da attivare e gli impegni prioritari, concentrati nel sistema idrico e in quello autostradale, a

proposito del quale stanno per partire non solo la realizzazione della variante di valico tra Bologna e Firenze, ma anche l'ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria, e i lavori per alcune grandi arterie del Nord, in particolare la «Pedemontana» e la «passante di innesto» in Veneto. Da parte sua, il ministro Ronchi ha preannunciato interventi eco-ambientali per un valore complessivo di 2.000 miliardi, riguardanti per la maggior parte interventi strutturali, ma che coinvolgono anche iniziative collaterali, come, ad esempio, progetti di lavori socialmente utili.

Per quanto riguarda le aree di crisi, il Ministro rende noto che lunedì prossimo il CIPE esaminerà una bozza di direttiva che cercherà di introdurre le indispensabili semplificazioni amministrative in ordine ai nuovi strumenti dei patti territoriali e dei contratti d'area, in relazione ai quali fa presente che si partirà sperimentalmente con i cinque-sei progetti già pronti, uno dei quali riguarda Napoli. Un altro capitolo molto importante è quello degli incentivi: proprio stamane, l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato una norma che delega il Governo a riordinare il sistema degli incentivi, sia quelli che riguardano le imprese che quelli che si riferiscono al lavoro. Nella materia sono stati già avviati tre grossi capitoli: con il provvedimento collegato alla legge finanziaria sono stati approvate norme relative alle agevolazioni per il settore *no profit*, agli incentivi ai giovani per le piccole imprese nel Sud - norma questa già operativa e più ampia dell'intervento già ordinamentale dell'imprenditoria giovanile, prevedendo anche un *bonus* fiscale - al prestito d'onore per le attività individuali, alla franchigia fiscale per le aree di crisi. Con il decreto-legge n. 669 del 1996, contenente misure di completamento della manovra finanziaria per l'anno in corso, oltre al sostegno per l'edilizia, per il settore dell'auto e per l'agricoltura, è stata rinnovata la fiscalizzazione contributiva a favore del Mezzogiorno, mantenendo anche per il 1997 il contributo al 6 per cento, ed è stata inoltre prevista la fiscalizzazione totale per un anno per i nuovi assunti. Alcuni provvedimenti, infine, promossi dal ministro Bersani nel corso del corrente mese, come gli aiuti all'Artigiancassa, e i rifinanziamenti della «legge Sabatini» e della «legge Ossola», si collocano a pieno titolo nella cosiddetta «fase due» dell'azione del Governo.

In materia di interventi normativi concernenti il mercato del lavoro, il Ministro ricorda la normativa da poco finalmente approvata sui lavori socialmente utili, da giudicarsi importante poichè permette di continuare le esperienze attuali e perchè indica anche, con le cooperative e le società miste, una via di sviluppo per questo strumento. L'impegno del Governo a pervenire ad una normativa organica sulla materia consentirà di mettere a punto alcune questioni e di introdurre delle innovazioni significative, come la istituzione di una *Authority* o di una agenzia in grado di stimolare la creazione di società miste, svolgendo così il ruolo in altri momenti assegnato alla Gepi. Per quanto riguarda in particolare il disegno di legge n. 1918, il Ministro osserva che la parte riguardante il lavoro interinale riflette i contenuti concordati con le parti sociali, richiamando poi l'attenzione sulla norma che riguarda l'orario di lavoro per la quale è stato appostato un finanziamento di 400 miliardi, da utilizzare per incentivare la riduzione dell'orario al di sotto delle quaranta ore settimanali: la logica in cui si iscrive tale intervento, che anticipa l'attuazione della direttiva comunitaria e che cerca di migliorare la vec-

chia legge del 1923, è quella di incentivare dunque le riduzioni e di penalizzare invece gli straordinari in modo da favorire una migliore distribuzione del lavoro tra tutti i lavoratori. Si sofferma infine brevemente sugli altri strumenti disciplinati dal disegno di legge in titolo, come il *part time*, l'apprendistato, i contratti di formazione e lavoro, gli *stages*, tutti strumenti molto richiesti dalla realtà economica e che andranno senz'altro ad arricchire l'armamentario che potrà essere utilizzato per favorire il lavoro, non solo quello sottocosto.

Da ultimo il Ministro, osservato che con l'attivazione delle deleghe contenute nel cosiddetto «disegno di legge Bassanini» attualmente all'esame della Camera dei deputati, il Governo potrà avviare il decentramento dei servizi all'impiego, avvalendosi di quanto già la Commissione del Senato ha elaborato in relazione al disegno di legge n. 82, rinnova l'invito ad accelerare i tempi d'esame del provvedimento in titolo, eventualmente inserendovi altre norme, come ad esempio quelle necessarie per meglio definire la figura del socio lavoratore nelle cooperative di produzione e lavoro.

Il Ministro ringrazia infine i commissari per l'ascolto prestatogli e, scusandosi per doversi assentare anticipatamente a causa delle votazioni che stanno per iniziare presso l'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento, assicura la propria disponibilità ad essere presente anche nella prossima seduta, qualora la Commissione lo ritenesse opportuno.

Il PRESIDENTE, dichiarandosi certo di interpretare il desiderio di tutti i commissari, invita il Ministro a proseguire l'utile confronto oggi avviato nella seduta che sarà convocata per martedì prossimo e lo ringrazia vivamente.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore FILOGRANA rileva che il disegno di legge n. 1918 costituisce un passo importante, ancorchè parziale, in direzione della introduzione del principio della flessibilità nell'ordinamento del mercato del lavoro e, fatto ancor più innovativo, in direzione del superamento del monopolio pubblico del collocamento. Nonostante la timidezza con cui il Governo si accinge ad intraprendere la strada di una incisiva innovazione nella disciplina delle materie oggetto del disegno di legge all'esame, occorre prendere atto con soddisfazione che sono stati recepiti in misura consistente i contenuti del disegno di legge n. 449, finalizzato ad introdurre l'istituto del lavoro interinale in tutti i settori produttivi. Altri punti sui quali il senatore Filograna riscontra un'apprezzabile convergenza tra i due disegni di legge all'esame riguardano l'inclusione delle società cooperative tra i soggetti abilitati all'esercizio di attività di fornitura di lavoro temporaneo, le disposizioni sul limite minimo del capitale sociale versato e l'obbligo di deposito cauzionale a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti dalle società fornitrici.

Tuttavia, malgrado l'apprezzabile attenzione rivolta all'esigenza di superare l'attuale rigidità del sistema delle retribuzioni, ravvisabile in particolare nelle parti dell'iniziativa legislativa del Governo relative alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale o determinato, nel disegno di legge n. 1918 sembra tuttora prevalente l'impostazione gradualistica e la tendenza a non intaccare le fondamenta di un ordinamento

ancora eccessivamente vincolistico; pertanto è prevedibile che l'applicazione delle misure recate dalla proposta dell'Esecutivo comporterà un incremento dell'occupazione complessiva assai ridotto, percentualmente al di sotto di un punto, mentre una flessibilizzazione più decisa del mercato del lavoro potrebbe portare a incrementi maggiori, nella misura di circa il due per cento. L'indagine statistica e storica, nonché l'esperienza recente di altri *partners* europei, come la Spagna, dimostrano che una maggiore flessibilità comporta certamente un aumento della mobilità, ma anche un significativo incremento dei posti di lavoro: i dati recenti dell'OCSE forniscono prove incontrovertibili in tal senso, come peraltro è certamente ben noto al ministro Treu.

Sulla base di tali considerazioni il senatore Filograna confida nella possibilità di realizzare significative convergenze sui punti qualificanti dei due disegni di legge all'esame e, nell'auspicare che la discussione si svolga al di fuori di contrapposizioni pregiudiziali, propone di costituire un comitato ristretto con l'incarico di predisporre un testo unificato.

Segue un breve dibattito, aperto da un'osservazione incidentale del senatore MULAS, relativamente all'efficacia delle misure di flessibilità solo in presenza di un tessuto produttivo già efficiente e strutturato, al quale prendono parte il PRESIDENTE, secondo il quale l'istituto del lavoro interinale può rivelarsi efficace soprattutto al fine di fare emergere le situazioni di lavoro sommerso, il senatore MONTAGNINO, perplesso sull'assunto che l'introduzione di misure di flessibilità - di per sè condivisibili - possa automaticamente determinare un incremento dell'occupazione, il senatore DUVA, secondo il quale la politica per l'occupazione richiede una strumentazione complessa, che non si esaurisce in una più accentuata flessibilità del mercato del lavoro, peraltro importante anche per la determinazione delle decisioni di investimento delle imprese, e il senatore FILOGRANA, il quale nel ribadire i punti di vista esplicitati nel suo intervento, ricorda che l'esperienza di altri paesi industrializzati dimostra che per conseguire significativi incrementi dell'occupazione occorre rimuovere i vincoli che irrigidiscono il mercato del lavoro.

Il PRESIDENTE, riferendosi alle proposte avanzate dal senatore Filograna al termine del suo intervento, osserva che di regola si ricorre alla costituzione di un comitato ristretto incaricato di predisporre un testo unificato nel caso della concorrenza di distinte iniziative legislative aventi ad oggetto la medesima materia, mentre attualmente la Commissione sta procedendo all'esame di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare il cui oggetto coincide solo in parte con quello, più ampio, del disegno di legge d'iniziativa governativa, al quale è stato abbinato in ragione di tale parziale coincidenza. Pertanto egli ritiene preferibile pervenire all'adozione del disegno di legge n. 1918 come testo base, al quale potranno essere riferiti gli eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

**59ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*SU TALUNE NOTIZIE DI STAMPA RELATIVE ALL'ITER DEI DISEGNI DI LEGGE  
IN MATERIA DI MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ PER IL PRELIEVO DA CADAVERE  
DI ORGANI E TESSUTI  
(A007 000, C12ª, 0023º)*

Il senatore Roberto NAPOLI segnala alla Commissione che in un comunicato dell'ANSA di questa mattina si dava pressochè per approvato il testo illustrato ieri in Commissione dal senatore Di Orio in materia di manifestazione di volontà per il prelievo da cadavere di organi e tessuti.

La pubblicazione di tali notizie è assolutamente inaccettabile in quanto, creando errate convinzioni e aspettative nell'opinione pubblica, tende a forzare decisioni che attengono solo alla Commissione, che ancora non ha iniziato ad esaminare il testo proposto dal relatore.

Il senatore DI ORIO rileva in primo luogo come sia scorretto definire il testo in questione come «testo del relatore» dal momento che esso è il prodotto di un lavoro collegiale svolto dal comitato ristretto, alle cui sedute peraltro il senatore Napoli ha ritenuto di non partecipare.

È comunque evidente che tale testo dovrà essere esaminato dalla Commissione e dall'Assemblea in piena libertà.

Il senatore RONCONI ritiene deplorabile che il senatore Di Orio si attribuisca il diritto di muovere rimproveri ai colleghi per la mancata partecipazione ai lavori di una sede di attività, quale il comitato ristretto, scarsamente formalizzata.

Egli si associa poi al disagio espresso dal senatore Napoli per il fatto che si siano rilasciate alla stampa dichiarazioni che possono determinare erronee convinzioni nell'opinione pubblica.

La senatrice BERNASCONI ritiene pienamente legittimo portare a conoscenza della stampa il lavoro svolto dal comitato ristretto dopo che

quest'ultimo ha concluso la sua attività. Il comitato ristretto, infatti, è una sede di elaborazione del testo unificato formalmente costituita, tanto che il testo da esso proposto viene pubblicato sui resoconti ufficiali delle sedute.

Il presidente CARELLA fa presente ai senatori Napoli e Ronconi che le dichiarazioni rilasciate alla stampa da lui stesso e dal senatore Di Orio avevano unicamente lo scopo di assicurare la massima trasparenza dei lavori della Commissione.

È del tutto evidente, come risulta dai resoconti ufficiali delle sedute, che il Comitato ristretto ha predisposto un testo unificato che ha presentato alla Commissione la quale su tale testo dovrà pronunciarsi.

Egli assicura quindi ai senatori Napoli e Di Orio che non vi è stata da parte sua, e certamente neanche da parte del relatore, alcuna intenzione di coartare o condizionare la libera volontà della Commissione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1637) CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive**

**(1660) LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping**

**(1714) SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)**

**(1797) CALVI ed altri. - Norme per la lotta contro il doping**

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore DI ORIO propone una questione preliminare osservando che uno dei disegni di legge all'ordine del giorno, il n. 1797 di iniziativa del senatore Calvi, ha contenuto essenzialmente sanzionatorio, tanto da giustificare qualche dubbio sulla sua assegnazione alla Commissione igiene e sanità e sull'opportunità della sua connessione con gli altri disegni di legge.

Il senatore Di Orio si rimette comunque, su tale questione, a quanto il Presidente riterrà opportuno proporre nella sua relazione, ma sottolinea la necessità di tenere in adeguata considerazione il parere che esprimerà la Commissione Giustizia.

Il presidente CARELLA riferisce quindi alla Commissione sui disegni di legge in titolo osservando che la problematica della tutela sanitaria dell'attività sportiva e della lotta al *doping* è ormai da diversi anni all'attenzione del Parlamento; in particolare la Commissione affari sociale della Camera dei deputati aveva condotto alla fine degli anni ottanta una indagine conoscitiva nella cui relazione finale si sottolineava come il problema del *doping* travalicasse ormai questioni di mera etica sportiva e toccasse da vicino il problema della tutela della salute pubblica.

Le cronache testimoniano infatti come ormai, anche per il prevalere di una concezione strettamente agonistica dell'attività sportiva piuttosto

che di una visione intesa a privilegiarne gli aspetti diretti alla promozione della salute collettiva, la pratica del *doping* si è progressivamente affermata non solo tra i professionisti, ma anche nelle competizioni di carattere dilettantistico e giovanile.

Le conseguenze di tale proliferazione dell'uso di sostanze dirette a modificare farmacologicamente le prestazioni agonistiche non sono solo quelle, certamente di più immediata evidenza, dell'incremento delle morti improvvise tra i soggetti che praticano sport, ma anche quelle dei gravi pericoli che tali sostanze possono produrre nel tempo, in particolare per quanto riguarda i loro effetti cancerogeni.

I disegni di legge nn. 1637, 1660 e 1714, la cui impostazione è sostanzialmente simile al di là di talune differenze, rispondono tutti alla filosofia di superare una visione meramente sportiva del problema del *doping* in favore di una impostazione fondata sul concetto di tutela sanitaria.

I tre disegni di legge affidano il coordinamento delle attività di tutela sanitaria ad un comitato, variamente denominato, e attribuiscono alle regioni il compito di organizzare i servizi per la tutela sanitaria delle attività motorie e di individuare, fra quelli già esistenti, le strutture e i laboratori, incaricati di effettuare le diagnosi di *doping*.

Si dettano poi puntuali disposizioni sull'effettuazione dei controlli del *doping*, nonché disposizioni integrative dei regolamenti sportivi e un articolato sistema sanzionatorio.

Il disegno di legge n. 1797, che muove dalle stesse esigenze, appare però incentrato piuttosto sulla repressione penale del *doping* che sull'organizzazione del sistema della tutela sanitaria. Ciò non vuol dire però, a suo parere, che si tratti di materia diversa da quella dei tre precedenti disegni di legge dal momento che la regolamentazione della tutela sanitaria e la repressione delle attività di *doping* si pongono in un rapporto di reciproca funzionalità.

Egli pertanto ritiene opportuno congiungere i quattro disegni di legge ed elaborare, istituendo all'uopo un comitato ristretto, un testo unificato.

Resta inteso che la Commissione igiene e sanità presterà particolare attenzione al parere della Commissione giustizia nella consapevolezza dell'estremo rilievo degli aspetti sanzionatori.

Il relatore dà quindi conto del parere favorevole espresso dalla Commissione pubblica istruzione che ha peraltro raccomandato una particolare attenzione al coordinamento tra la normativa italiana e quella internazionale.

Il senatore MONTELEONE si dichiara favorevole alla congiunzione dei quattro disegni di legge e concorda sull'opportunità di non separare le disposizioni sanzionatorie dalla disciplina sostanziale della tutela sanitaria.

Concorda altresì sulla congiunzione il senatore DE ANNA il quale fa presente che sarà prossimamente assegnato alla Commissione un altro disegno di legge d'iniziativa del Gruppo di Forza Italia.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore DI ORIO, la Commissione approva la congiunzione dei disegni di legge.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*  
(R029 000, C12<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il presidente CARELLA convoca per le ore 15 di martedì 4 febbraio 1997 l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, al fine di prendere conoscenza delle osservazioni della Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* in ordine al disegno di legge n. 847.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

**66ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 8,50.**PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano:** documento conclusivo

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R048 000, C13ª, 0002º)

Riprende l'esame della proposta in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si apre il dibattito.

Il senatore FLORINO, nel rilevare preliminarmente che nella bozza di documento conclusivo manca il riferimento ad alcuni degli aspetti più drammatici emersi nel corso degli incontri svoltisi a Napoli, giudica criticamente la decisione del Governo di destinare un finanziamento eccessivo ad interventi per il sistema fognario di Napoli, alla luce del fatto che i fondi trasferiti finora dallo Stato o sono stati distolti dall'originaria destinazione e utilizzati per spese correnti o hanno finanziato opere pubbliche che hanno finito per stravolgere ulteriormente l'assetto del territorio, come ad esempio nel caso della ricostruzione post-terremoto. Ritiene poi interessante ricordare alla Commissione, che non ha avuto a Napoli precise indicazioni al riguardo, che negli anni dal 1973 al 1996 sono stati realizzati circa 200.000 vani abusivi molti dei quali, benchè condonati, non hanno ottenuto l'allaccio con il sistema fognario. Considerata la situazione dei sottoservizi e le continue infiltrazioni provenienti dalle lesioni delle condutture fognarie e idriche - in quest'ultimo caso, anche per precise responsabilità della società di gestione - una proposta da inserire nel documento conclusivo dovrebbe essere senz'altro quella di accorpate in un unico sistema tutte le infrastrutture sotterranee, anche per facilitarne il monitoraggio. Il documento conclusivo dovrebbe poi, a suo avviso, indirizzare l'attenzione verso le responsabilità istituzionali che hanno sicuramente aggravato la situazione di dissesto

dell'area napoletana. Il Parlamento ed il Governo non devono comunque dimenticare in quest'occasione che a Napoli la criminalità camorristica è ancora forte ed ha forti legami con le strutture istituzionali: ciò è dimostrato da molteplici episodi di violenza avvenuti in concomitanza con la destinazione all'area napoletana di rilevanti flussi di denaro pubblico. In conclusione, dichiarandosi insoddisfatto per la proposta di documento conclusivo, auspica che il Parlamento lanci un segnale forte per il definitivo superamento della logica dell'emergenza e per la razionalizzazione delle competenze, attraverso in primo luogo l'accorpamento in un unico Ministero di quelle governative e successivamente un più stretto coordinamento fra i soggetti istituzionali competenti a livello centrale e periferico.

Il senatore VELTRI esprime soddisfazione per la proposta di documento conclusivo, non solo perchè riporta in modo sintetico la gran mole di informazioni acquisite nel corso dell'indagine finora effettuata, ma anche per il merito delle considerazioni e valutazioni in essa contenute. A suo avviso, non rientra nei compiti della Commissione l'individuazione delle responsabilità; occorrerà invece utilizzare l'indagine in corso per arrivare a decidere con cognizione di causa, ed in sintonia con gli intendimenti governativi, quali interventi adottare per tutta l'area napoletana e per altre zone con problematiche analoghe. La bozza di documento conclusivo, pur mostrando forse un eccessivo dettaglio nelle parti tecniche, individua quelle che, anche a suo avviso, sono le cause principali del dissesto, così come nella parte finale pone opportunamente l'accento sull'esistenza di grosse carenze nella gestione del territorio e nella pianificazione territoriale della Campania. Anche per approfondire tale aspetto, sarebbe opportuno pertanto lo svolgimento di altre audizioni, privilegiando quelle del sindaco Bassolino - che lo ha prospettato durante l'incontro di Napoli - e della regione Campania, con la quale a Napoli non è stato possibile attuare un confronto soddisfacente sulle varie questioni sollevate, purchè ovviamente tutto ciò possa avvenire in tempi ragionevoli.

Il senatore PONTONE, già iscritto a parlare, richiede di poter intervenire in un'altra seduta.

Il senatore CONTE ritrova, nella proposta di documento conclusivo avanzata dai relatori, la giustezza delle ragioni che avevano indotto la Commissione a deliberare l'indagine conoscitiva in titolo; è anzi apprezzabile che anche il Governo abbia apprestato, nella giornata di ieri, una prima serie di decisioni per far fronte al grave stato di pericolo del sottosuolo partenopeo, benchè sia auspicabile che di tali decisioni il Parlamento sia reso al più presto partecipe in modo da poter concorrere alla definizione delle priorità di intervento.

L'attuale situazione è grave anche per la necessità di convertire l'odierna separazione di competenze in complementarietà degli interventi, superando le ragioni di incomunicabilità che finora si sono frapposte ad un'utile sinergia tra enti locali: del resto, una traccia di tale differenza di atteggiamento si rinviene nelle circostanze che hanno indotto i presidenti della regione Campania e della provincia di Napoli a non po-

ter presenziare alle audizioni svolte dalla delegazione della Commissione nel corso del sopralluogo in città. I ritardi della Regione nella costituzione delle autorità di bacino aggravano una situazione di stretto collegamento geostatico tra area napoletana ed aree flegrea e vesuviana, nella quale l'interrelazione tra competenze comunali e regionali non può essere ulteriormente sottovalutata; del resto, i casi di dissesto idrogeologico nel territorio regionale si estendono anche agli eventi franosi che recentemente hanno luttuosamente colpito la penisola sorrentina, dai quali è derivata un'attenzione di livello nazionale alla tutela del suolo in Campania, per la quale occorre assicurare analogo livello di interventi pubblici.

I lavori necessari dovranno utilizzare le conoscenze scientifiche e territoriali già disponibili, ma il loro esito - prevedibilmente nel medio periodo - dovrà soffermarsi sul sistema fognario e sugli altri sottoservizi esistenti a Napoli, programmando l'uso delle risorse in modo non generico. Nella diagnosi dello stato di pericolo, è piuttosto ricorrente l'individuazione di aree dissestate lungo le fasce collinari colpite dalla speculazione edilizia degli ultimi decenni: la comprensione del quadro degli interventi da prefigurare non può perciò omettere tale indicazione di priorità, indirizzandosi nel senso del risanamento urbano.

Il senatore SPECCHIA apprezza i contenuti della proposta di documento avanzata dai relatori, che riordina i dati tecnici esposti dai soggetti auditi in maniera esauriente ed approfondita; quanto alle proposte avanzate, opportunamente esse si spingono ad indicare priorità non limitate al sottosuolo, ma tese ad affrontare la più generale problematica del risanamento dei centri storici. Si tratta perciò di un ottimo punto di partenza, che potrà essere arricchito accogliendo le molteplici istanze di supplemento di istruttoria, mediante audizioni in Commissione del sindaco Bassolino e del presidente Rastrelli: in tal modo si dovrebbe poter conoscere l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie investite nel sottosuolo napoletano, nonché lo stato degli interventi in corso.

Nonostante i gravi problemi di trasparenza amministrativa e di correttezza della gestione dei finanziamenti in passato destinati all'area partenopea, respinge la suggestione secondo cui il conferimento di risorse pubbliche sarebbe necessariamente foriero di malversazioni: piuttosto, un monitoraggio completo delle risorse attualmente destinate, nonché delle iniziative in corso e dei motivi per i quali esse non sono state completate, potrebbe aiutare ad individuare aree e metodologie di spesa per il risanamento di un centro storico importante, sui cui problemi geostatici è merito della Commissione l'aver dato il giusto rilievo a livello nazionale.

Il senatore LAURO giudica importante acquisire elementi conoscitivi sulle recenti decisioni preannunciate dal Governo per la città di Napoli; a livello parlamentare, comunque, l'attenzione è già sviluppata da tempo, tant'è vero che durante l'esame in Assemblea del disegno di legge n. 1925 il gruppo di Forza Italia ha presentato un emendamento volto ad accrescere ed estendere la finalizzazione di spesa per il risanamento urbano della città di Napoli (attualmente limitato a 25 miliardi già destinati ad un'area ben definita, quale il Pallonetto di Santa Lucia, nono-

stante che nel corso del sopralluogo siano emerse necessità altrettanto urgenti in circoscrizioni periferiche). Nel destinare risorse per la sicurezza geostatica, poi, non si può far ricadere sulla collettività il costo dell'imperizia delle aziende incaricate dei sottoservizi: la relativa responsabilità nei crolli va acclarata, allo scopo di rivalersi su di esse per i danni cagionati.

Il presidente GIOVANELLI risponde all'ultimo intervento precisando che il supplemento di istruttoria non esclude la futura presenza in Commissione del Governo, nelle sue istanze maggiormente competenti sulla questione; impegnandosi a produrre in Commissione il prima possibile copia del comunicato-stampa contenente l'annuncio delle misure intraprese dal Governo nella giornata di ieri, il Presidente rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

#### **67ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano**

(Seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo e rinvio)  
(R048 000, C13ª, 0002º)

Riprende l'esame della proposta in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore PONTONE, espresso apprezzamento per la proposta di documento avanzata dai relatori, formula istanze riguardanti l'oggetto del supplemento istruttorio che la Commissione sembra orientata a deliberare: in particolare ricorda lo stanziamento di 17,5 miliardi per attuare la legge regionale n. 9 del 1983, che prescriveva la realizzazione di carte geologiche del sottosuolo partenopeo; un lavoro, questo, estremamente utile ma i cui risultati non sono stati resi noti, pur essendo necessario non soltanto acquisirli nelle sedi parlamentari competenti, ma anche metterli a disposizione dell'intera collettività.

Ulteriori elementi conoscitivi potranno giungere dalla verifica del rispetto del decreto ministeriale 11 marzo 1988, riguardante la relazione tecnica sulla geostatica sottostante ai manufatti oggetto di sanatoria edilizia: il mancato rispetto di tale importante requisito rappresenta un fat-

tore indicativo del livello di illegalità raggiunto nell'ultimo ventennio, nonché degli effetti che esso ha prodotto sui livelli di sicurezza del suolo e del sottosuolo. L'interessamento del Senato, grazie all'indagine conoscitiva in corso, ha accresciuto l'attenzione dell'opinione pubblica per la città di Napoli e le problematiche geostatiche che la riguardano, ma per essere completo deve evidenziarsi anche l'effetto negativo della gestione pubblica degli ultimi decenni: risalgono infatti all'età laurina le ultime opere di regimazione idrico-fognaria condotte in città, ossia quelle di via Roma e di corso Umberto; quanto ai collettori esistenti, quello cumano soffre di un eccesso sabbioso per carenze manutentorie (nonostante lo stanziamento di 34 miliardi per la rimozione di tali sedimenti, pericolosi per la salute della cittadinanza puteolana e per l'intero ecosistema partenopeo), mentre quello di via Tasso (costato 31,5 miliardi), avente lo scopo di irregimentare le acque meteoriche collinari, non è mai entrato in funzione.

Di tali carenze manutentorie, del completamento dei relativi manufatti (dei quali la parte già costruita è soggetta a frequenti azioni di vandalismo), delle necessità di completamento della rete fognaria occorre chiedere conto all'amministrazione comunale, così come dell'elevata percentuale di perdite che si riscontra nella rete acquedottistica: ogni futuro intervento non potrà prescindere da tali priorità, nonché da quelle del risanamento ambientale dell'alveo di San Rocco, di Secondigliano, della rete fognaria del centro storico, del canale di Pianura e del disinquinamento dell'area portuale. La soluzione della problematica dei sottoservizi, poi, non può che passare per una loro gestione unica, tesa ad evitare che l'attuale assenza di coordinamento produca ancora una volta una serie di interventi i cui tracciati si intersecano, con grave rischio per la stabilità del sottosuolo e l'incolumità dei cittadini.

Il presidente GIOVANELLI esprime apprezzamento per la proposta di documento conclusivo, considerandola un'utile base per l'iniziativa politica che va emergendo dal dibattito: preliminare, in proposito, è acquisire le proposte avanzate dal Governo, nella cui collegialità è necessario identificare un punto di riferimento preciso cui rivolgersi per chiedere un raccordo con l'attività svolta a livello parlamentare. In proposito, il Presidente esprime il convincimento che, censite le risorse a disposizione degli enti locali interessati per l'intervento manutentorio ordinario, non ci si possa limitare ad esse: se in un'area di due milioni di abitanti si aprono voragini nella sede stradale con cadenza men che mensile, vi è evidentemente un problema di incolumità pubblica e di risanamento urbano di rilievo nazionale, cui non si può porre rimedio in altro modo che stanziando risorse statali, per un intervento di tipo straordinario da completarsi nel medio periodo.

L'indagine conoscitiva in titolo non può ovviamente procedere ad imputazioni di responsabilità, che del resto sarebbero impossibili per un problema ultrasecolare nella sua eziologia: ciò nondimeno, non si può non trarre un giudizio politico dall'esistenza e dalla ricorrenza di voragini in aree geograficamente delimitate del perimetro urbano, soprattutto alla luce della problematica dell'abusivismo; in proposito, il condono determina sempre un circuito perverso in cui le risorse ricavate dal fisco non contribuiscono al risanamento urbano delle realtà deturpate, ma la-

sciano insoddisfatte le esigenze infrastrutturali dei nuovi quartieri, aggringendo seri problemi di vivibilità ai gravi danni ambientali prodotti dalla proliferazione edilizia incontrollata. Anche le proposte di soluzione del problema napoletano - che indubbiamente contiene peculiarità specifiche rispetto al problema più generale del recupero dei centri storici italiani - vanno riferite alle aree più esposte al rischio di voragini, evitando la genericità di interventi che altrimenti poco sollievo offrirebbero alla definizione della questione in esame.

Anche per ottenere più precisi elementi di identificazione di queste aree, nonché della rete di sottoservizi più suscettibile di perdite aventi effetti sulla stabilità del suolo, è necessario il supplemento istruttorio proposto dai relatori, che potrebbe estendersi anche alla Commissione per il sottosuolo istituita dal comune di Napoli di concerto con il Dipartimento della protezione civile. Rispetto alle proposte avanzate dai relatori, il Presidente auspica una maggiore chiarificazione dei riferimenti ad una legge nazionale di riordino territoriale-ambientale delle aree urbane, nonché ad un'autorità provinciale unica; l'unificazione delle competenze statali, cui gli enti locali devono poter far riferimento con una identificazione certa di funzioni, è una priorità della cui necessità il caso napoletano è testimonianza; d'altro canto, l'unicità degli enti interessati alla stabilità del suolo è una problematica che concerne anche le autonomie locali, che non possono ulteriormente disperdere le loro risorse distinguendo tra enti con funzioni pianificatorie e funzioni di gestione, nonché tra enti di spesa ed enti di entrata.

Non essendovi altre richieste di intervento, replicano i relatori.

Il relatore CARCARINO, nel dichiarare di condividere alcuni dei suggerimenti emersi riguardo all'opportunità di snellire la parte tecnica della bozza di documento conclusivo, ricorda al senatore Florino i limiti e le finalità dell'indagine conoscitiva, come peraltro già rilevato da altri senatori intervenuti. Espresso poi apprezzamento per le affermazioni del senatore Specchia sull'utilizzo dei fondi destinati all'area napoletana, afferma, con riferimento all'intervento del presidente Giovanelli, che le cause del disastro di Secondigliano sono state individuate dagli esperti e saranno accertate dalla Magistratura, per cui sarebbe secondo lui fuori luogo un approfondimento in sede di indagine conoscitiva, al di là di quanto riportato nella bozza di documento conclusivo in merito alla realtà del territorio napoletano. Sarebbe invece auspicabile che una delle conclusioni dell'indagine conoscitiva fosse l'approfondimento delle modifiche normative e amministrative necessarie a migliorare il governo del territorio, così come sarebbe opportuna una migliore formulazione dei punti indicati dal Presidente e dell'indicazione già contenuta nel documento di non accollare integralmente allo Stato il peso degli interventi finanziari necessari. Per quanto concerne lo svolgimento di ulteriori audizioni, giudica senz'altro opportuno un nuovo incontro con il sindaco Bassolino e con i presidenti della regione e della provincia che a Napoli non hanno potuto intervenire personalmente.

Si associa il senatore MAGGI, il quale ritiene altresì opportuno sottolineare che i due relatori stanno operando con spirito di collaborazio-

ne al fine di giungere ad individuare le soluzioni migliori per Napoli. Auspica pertanto che la serenità con cui i lavori si sono svolti fino a questo momento non venga turbata da strumentalizzazioni della vicenda legate a fini elettorali o a contese politiche locali, come hanno dimostrato anche alcuni articoli chiaramente faziosi apparsi sulla stampa nei giorni del sopralluogo a Napoli.

Il senatore PONTONE interviene per precisare che da parte sua, così come del senatore Florino e degli altri colleghi dell'opposizione, non vi è alcuna volontà di polemizzare gratuitamente, essendo convinti che sia giusto formulare rilievi per il miglior esito dell'indagine. Peraltro, egli ritiene congruo, a differenza di altri, che vengano anche evidenziate delle responsabilità, qualora si accertino.

Su proposta del senatore VELTRI, condivisa dai relatori, la Commissione conviene di procedere ad una nuova audizione del sindaco di Napoli, del presidente della provincia di Napoli e del presidente della regione Campania, nonché di audire i seguenti nuovi soggetti: Ministri dell'interno, dell'ambiente e dei lavori pubblici, commissione comunale per interventi sulla sicurezza del territorio cittadino, Arin ed esperti in materia amministrativa con particolare riferimento al riordino della pubblica amministrazione.

Il senatore VELTRI suggerisce altresì di chiedere alla Confindustria elementi di documentazione sulla normativa tecnica dei sottoservizi.

Il senatore SPECCHIA propone di richiedere ai rappresentanti degli enti territoriali che saranno auditi una mappa dei finanziamenti destinati al riassetto del territorio e delle relative opere progettate o in corso.

Su richiesta del relatore MAGGI, il presidente GIOVANELLI avverte che il programma delle audizioni potrebbe essere integrato con l'audizione di un'autorità sanitaria qualora si verifichi che essa svolga sul territorio compiti diversi da quelli rientranti nelle attribuzioni del sindaco, che possano rivestire profili di interesse per l'ambito di competenza della Commissione.

Il seguito dell'esame del documento conclusivo è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(922) SPECCHIA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere in materia dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche**

**(1413) Deputati SIMEONE ed altri; SCALIA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Scalia ed altri (Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SPECCHIA illustra i disegni di legge in titolo rilevando che essi sono sostanzialmente analoghi, divergendo per il solo fatto che

il disegno di legge n. 922 non fissa la durata dell'attività della Commissione di inchiesta nè precisa, nel disciplinare la composizione di essa, che ad ogni Gruppo debba essere assicurata la rappresentanza. Propone pertanto di assumere quale testo base il disegno di legge n. 1413, afferma che la gravità dei problemi connessi con lo smaltimento dei rifiuti è stata in molte occasioni dibattuta dalla Commissione, per cui ogni ulteriore sottolineatura potrebbe risultare superflua. Già la Commissione di inchiesta monocamerale che ha operato nella scorsa legislatura prospettava, nella relazione finale del marzo 1996, la necessità di proseguire il lavoro; i nuovi elementi emersi in merito alla persistente inadempienza di molti soggetti, nonchè alla crescita degli interessi e dell'attenzione della cosiddetta ecomafia giustificano un proseguimento dell'inchiesta anche nell'attuale legislatura. È opportuno ricordare che anche presso il Senato si era giunti a costituire nella scorsa legislatura una Commissione monocamerale d'inchiesta che non ha potuto iniziare i suoi lavori solo per l'anticipato scioglimento delle Camere. Nel raccomandare la rapida approvazione senza modifiche del testo pervenuto dalla Camera dei deputati, il relatore Specchia sollecita alla Presidenza di chiedere al Governo un chiarimento sulle modifiche apportate da ultimo al decreto legislativo sui rifiuti, ritenendo che comunque il lavoro che la Commissione d'inchiesta potrà svolgere potrebbe rivelarsi di grande interesse anche ai fini del completamento e del miglioramento della disciplina dei rifiuti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle 16,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

**7ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DEL TURCO

*La seduta inizia alle ore 9.*

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
(A007 000, B53ª, 0001°)*

La Commissione prosegue nella discussione sui lavori, interrotta nella seduta del 21 gennaio 1997.

Il deputato BOVA, espresso apprezzamento per l'impostazione equilibrata della relazione del Presidente, che costituisce una buona base per il lavoro comune, valuta positivamente il programma che è tale da creare i presupposti di una relazione finale da proporre al Parlamento, ponendo così riparo al grave danno che si è prodotto nella precedente legislatura allorchè la Commissione non è stata in grado di presentare al Parlamento un documento a conclusione dei lavori.

La Commissione, in anni passati, ha svolto un ruolo importante nella conoscenza del fenomeno mafioso - in tal senso giudica favorevolmente l'istituzione di «sportelli» verso gli enti locali e verso la scuola - e ha altresì suscitato giuste reazioni nella società innescando, un processo che ha contribuito alla approvazione di importanti misure di contrasto nei confronti della criminalità organizzata.

Oggi il Paese si chiede se gli strumenti a disposizione dello Stato siano adeguati e la Commissione dovrà, pur nella articolazione delle diverse posizioni politiche, sviluppare un dibattito e fornire una risposta, animata dall'intento unitario di rendere sempre più efficace la lotta alla mafia.

Ricordata poi la grave situazione di alcune Regioni, in particolare della Calabria e della Puglia, caratterizzata da fenomeni devastanti di una criminalità organizzata che controlla il territorio, fa presente che si deve avere coscienza del fatto che, al di là dei colpi inferti alla criminalità dallo Stato, è in corso un processo di riorganizzazione e di ristruttu-

razione delle cosche mafiose. È in atto nella mafia, come mostra la recente vicenda che ha coinvolto il procuratore Caselli al quale esprime riconoscimento per l'opera svolta, una tendenza ad alzare il livello dello scontro con lo Stato democratico.

La ndrangheta calabrese - prosegue il deputato Bova - per le caratteristiche e per la specificità dell'operare, non è stata particolarmente colpita e detiene oggi la *leadership* delle organizzazioni criminali: alla luce di questo dato ritiene giusta e apprezzabile l'intuizione che ha motivato la proposta di effettuare un sopralluogo della Commissione in Calabria.

La mafia e le altre forme di criminalità organizzata devono essere combattute secondo una strategia complessiva: sul piano della repressione, ma anche sul terreno sociale - di rilievo, in tal senso, l'opera delle organizzazioni del volontariato - e assicurando un serio sostegno alla nuova generazione di amministratori comunali che avvertono il valore del recupero della legalità. Essi devono sentire lo Stato vicino e non devono essere lasciati, come spesso avviene, in una situazione di isolamento e di solitudine. La strategia complessiva di impegno della Commissione dovrà svilupparsi, articolando opportunamente i lavori con la istituzione di Comitati, sui temi del riciclaggio, dell'usura, del sequestro e della confisca dei beni, degli enti locali, della scuola e dei collaboratori di giustizia: una complessiva verifica della legislazione vigente, conclude il deputato Bova, dovrà portare ad un affinamento degli strumenti a disposizione dello Stato perchè possa più efficacemente colpire le varie forme di criminalità organizzata.

Interviene quindi il senatore ROBOL che, espressa a nome dei componenti del Gruppo del Partito popolare una valutazione positiva sulla relazione del Presidente, dichiara di non avvertire particolari preoccupazioni in ordine alla necessità di conseguire una unanimità di vedute: la Commissione d'inchiesta è un organo politico, come tale destinato a dibattere e a dividersi, senza retorica e ipocrisie, nel rispetto delle posizioni di tutti.

La Commissione non parte dal nulla, deve avere coscienza delle esperienze maturate negli anni e, rinunciando a tentazioni distruttive e ad attese messianiche, dovrà riconsiderare, con spirito critico e con un atteggiamento laico di ricerca, le tappe che ne hanno segnato la storia. In tal senso nessun documento prodotto dalla Commissione può essere considerato come un punto di non ritorno, una acquisizione sottratta al ripensamento e agli interrogativi che non possono essere soffocati da una residualità ideologica che talora compare nel dibattito politico.

Ricordati i meriti della Presidenza dell'onorevole Violante, rammenta la figura del senatore Chiaromonte che, Presidente della Commissione dal 1988 al 1992, ha sempre ispirato l'impegno politico al valore della inalienabilità dello Stato di diritto e contro la spettacolarizzazione della giustizia.

Occorre riflettere attentamente - prosegue il senatore Robol - sulla fenomenologia del collaboratore di giustizia ripensando al rapporto tra utilità e verità: la Commissione, consapevole dell'importanza della collaborazione dei cosiddetti pentiti, non può tuttavia non denunciare i limiti pericolosissimi che quello strumento di indagine comporta. La Commis-

sione dovrà così cercare il giusto punto di equilibrio nel prospettare linee di riforma sul tema dei collaboratori di giustizia, evitando il rischio di determinare una situazione di dubbio che porterebbe discredito alla stessa Commissione. È necessario, secondo lo spirito e la lettera della legge istitutiva, condurre una approfondita ricognizione della legislazione attuale per verificarne aspetti obsoleti e individuare, di conseguenza, proposte di adeguamento.

Espresso quindi un positivo giudizio sulla proposta, di altissimo significato, anche simbolico, di istituire «sportelli» verso la scuola e verso gli enti locali, il senatore Robol si dichiara favorevole al programma di audizioni proposte, in parte già svolte, e all'articolazione dei lavori della Commissione con l'istituzione di Comitati ristretti. Il senatore Robol conclude sottolineando l'opera di protagonisti del volontariato - si pensi a padre Rastrelli - contro il fenomeno dell'usura, un altro dei temi che la Commissione è chiamata ad affrontare con particolare impegno.

Il senatore GRECO, dopo aver manifestato un favorevole giudizio sulle linee programmatiche illustrate dal Presidente, animate dall'intento di porre la Commissione al di sopra e al di fuori delle logiche di schieramento politico, esprime compiacimento per il delinarsi di uno sforzo comune teso a rendere sempre più efficiente l'azione di contrasto dello Stato alla mafia. Richiamata quindi l'esigenza di una particolare riflessione sulle misure emergenziali che sembrano delinearsi nel settore della giustizia e sui rischi ad esse connessi, rileva che, sul tema dei collaboratori di giustizia, non si deve seguire l'onda delle emozioni, legate a questa o a quella pur grave e dolorosa vicenda, ma invece affrontare l'argomento con un'attenta e serena analisi. Occorre, a suo giudizio, non limitarsi a incidere sui programmi di protezione, ma predisporre misure atte a stimolare la professionalità degli inquirenti perchè sia evitato il rischio di un appiattimento delle indagini sulle confessioni dei cosiddetti pentiti.

Sottolineato come la mafia debba essere combattuta oltre che sul terreno economico anche sul piano culturale - a tale proposito giudica favorevolmente l'istituzione dello «sportello» verso la scuola, capace di far crescere il senso della legalità e da gestire, tuttavia, con particolare attenzione - il senatore Greco osserva altresì come debba assumersi dalla Commissione l'impegno a seguire le vicende delle amministrazioni comunali sciolte per mafia perchè sia evitata ogni possibile strumentalizzazione di carattere politico. Dichiaratosi poi favorevole alle audizioni proposte e all'articolazione dei lavori della Commissione in Comitati incaricati di seguire specifiche tematiche, segnala la particolare gravità della situazione della Puglia dove sembra conclusa la stagione degli omicidi tra bande locali mentre si va sviluppando l'attività di gruppi di criminalità organizzata protagonisti di traffici illeciti su scala internazionale. A tale proposito - conclude il senatore Greco - sarà necessario che un Comitato della Commissione compia sopralluoghi conoscitivi in Puglia e in Albania perchè il fenomeno delle connessioni fra criminalità organizzata di diversi Paesi deve essere analizzato con immediatezza prima che sia troppo tardi.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione sui lavori della Commissione.

Il Presidente fa presente che, tenuto conto dell'andamento dei lavori delle Assemblee della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è necessario rinviare l'esame del Regolamento interno, previsto al secondo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 5 febbraio 1997, alle ore 19, con il seguente ordine del giorno: Audizione del Procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Giancarlo Caselli, e dei Procuratori aggiunti dottor Vittorio Aliquò, dottor Luigi Croce, dottor Paolo Giudici e dottor Guido Lo Forte e per venerdì 7 febbraio alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno: I audizione del Direttore del Servizio centrale per la Protezione dei Collaboratori di Giustizia, Dott. Antonio Manganelli; II Esame del Regolamento interno.

*La seduta termina alle ore 10.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1997

#### 6<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini:** parere favorevole;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione:** remissione alla sede plenaria;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(1329) DI ORIO e DANIELE GALDI. Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali:** parere favorevole;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1635) Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali:** parere favorevole.